

REPUBBLICA ITALIANA

la Corte dei conti

in Sezione centrale di controllo

sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato

nell'adunanza congiunta del 18 luglio 2013

* * *

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle Amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

vista la deliberazione della Sezione in adunanza plenaria n. 19/2011/G, con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l'esercizio 2012;

vista la relazione del Consigliere istruttore, dott. Mauro Oliviero, concernente gli esiti dell'indagine condotta su "L'assistenza e la rieducazione dei detenuti – cap. 1761 del Ministero della Giustizia";

vista l'ordinanza in data 5 luglio 2013, con la quale il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha convocato il I, il II ed il Collegio per il controllo sulle entrate per l'adunanza del 18 luglio 2013, al fine della pronuncia, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, sulla gestione in argomento;

vista la nota prot. 4333 in data 5.7.2013, con la quale il Servizio Adunanze della Segreteria della Sezione ha trasmesso la relazione:

- al Ministero della Giustizia – Gabinetto del Ministro; Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria; Direzione generale esecuzione penale esterna; Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio Centrale di Bilancio;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Gabinetto del Ministro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

udito il relatore, Cons. Mauro Oliviero;

comparsi:

- Per il Ministero della Giustizia – Gabinetto del Ministro:
 - Dott. Francesco Testa;
- Per il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria:
 - Dott. Emilio di Somma – Direttore Generale;
 - Dott.ssa Immacolata Cecconi – Dirigente;
 - Dott.ssa Sonia Specchia – Dirigente;
 - Generale Giuliano Verrengia;
- Per l'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero della Giustizia:
 - Dott.ssa Anna Maria Como – Dirigente;
 - Dott. Stefano Zebbilli – Funzionario;
- Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato:
 - Dott. Fabrizio Mocavini – Dirigente;

DELIBERA

di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in Camera di consiglio, la Relazione concernente "L'assistenza e la rieducazione dei detenuti - cap. 1761 del Ministero della Giustizia";

ORDINA

che la presente deliberazione e l'unita relazione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, della legge 20/94 così come modificato dall'art. 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e dall'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - siano trasmesse a cura della Segreteria della Sezione - Servizio Adunanze:

- alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
- alla Presidenza delle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale organo di coordinamento dell'attività amministrativa;
- alle Amministrazioni indicate in premessa.

DISPONE

che le Amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, della legge n. 20/1994, come modificato dall'art. 1, comma 172, della legge n. 266/2005.

Le stesse adotteranno, altresì, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l'eventuale provvedimento motivato previsto dall'art.

3, comma 64, della legge n. 244/2007, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati.

Copia della presente deliberazione e l'unita relazione saranno trasmesse, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 del R.D. 11 luglio 1934, n. 1214, al competente Collegio delle Sezioni Riunite, affinché possa trarne deduzioni ai fini del nuovo referto al Parlamento sul Rendiconto Generale dello Stato, anche in ordine alle modalità con le quali le Amministrazioni interessate si sono conformate alla vigente disciplina finanziaria e contabile.

IL PRESIDENTE

(Dott. Giorgio Clemente)

IL RELATORE

(Cons. Mauro Oliviero)

Depositata in Segreteria il 5 AGO 2013

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Cesira Casalanguida)



Corte dei conti

**Sezione centrale di controllo sulla gestione
delle Amministrazioni dello Stato**

**L'ASSISTENZA E LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI
(CAP. 1761 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)**

Il magistrato relatore
(Cons. Mauro Oliviero)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Oliviero", written over the printed name.



SCHEMA DELLA RELAZIONE

	<i>Sintesi</i>	pag. 3
1.	Oggetto e finalità dell'indagine	pag. 5
1.1	Espiazione ed emenda	pag. 8
2.	Il principio costituzionale ed il quadro normativo di Riferimento	pag. 10
3.	Segue... dalla legge "Gozzini" alla legge "Simeone-Saraceni"	pag. 12
4.	Le principali Istituzioni pubbliche interessate alla rieducazione dei detenuti	pag. 17
4.1	Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria	pag. 18
4.2	Magistrato di Sorveglianza	pag. 20
4.3	Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna	pag. 22
4.4	Provveditorati Regionali	pag. 23
4.5	Gli enti territoriali e del cosiddetto terzo settore	pag. 26
5.	Il trattamento rieducativo	pag. 29
5.1	Il lavoro	pag. 32
5.2	L'istruzione	pag. 37
5.3	La religione	pag. 40
6.	Capitolo 1761: "Spese di ogni genere riguardanti il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti" - articolo 4 ed articolo 8	pag. 42
7.	I fondi comunitari	pag. 54
7.1	Obiettivi raggiunti con l'iniziativa comunitaria Equal	pag. 56
7.2	Interventi finanziati con fondi comunitari	pag. 57
7.3	Ruolo e attività svolta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	pag. 61
7.4	Ruolo dei Provveditorati Regionali	pag. 63
7.5	Ruolo delle Regioni	pag. 64
8.	Il Garante dei diritti dei detenuti	pag. 65
9.	<i>Considerazioni conclusive</i>	pag. 67
10.	<i>Raccomandazioni</i>	pag. 77
11.	Appendice	pag. 80



Sintesi

Il mondo carcerario costituisce uno degli argomenti che in questo momento interessa maggiormente il confronto politico e sociale non solo all'interno del nostro Paese, ma anche nel più vasto contesto europeo.


Ancorché l'attenzione verso siffatta tematica non costituisca di per sé una novità, va, tuttavia, evidenziato come, in questi ultimi anni, l'interesse espresso dall'intera società civile - attraverso i *media* - per il "pianeta carcere" abbia riaperto la riflessione sul ruolo che lo stesso svolge nell'attuale collettività, sulla sua capacità riabilitativa e sulla possibilità di individuare nuove forme di lavoro in grado di riformare e cambiare l'attuale assetto del sistema penitenziario.

Lo scopo dell'indagine è stato quello di verificare se e in che modo la finalità di assistenza e di rieducazione dei detenuti sia stata effettivamente assicurata, anche riguardo alla necessità di garantire al meglio la sicurezza sociale e di mitigare, se non eliminare del tutto, il problema del sovraffollamento degli istituti di pena.

L'analisi è passata attraverso un breve *excursus* normativo che è apparso inizialmente orientato a definire le modalità dell'esecuzione della pena in funzione di premi e riconoscimenti nei confronti del detenuto, per poi contraddistinguersi per una lenta, ma progressiva, metamorfosi giuridica destinata a modificare l'ottica di osservazione della pena detentiva che da "luogo di punizione" finalmente assurge a "momento di rieducazione".

Attraverso l'individuazione delle diverse Istituzioni che, a vario titolo, intervengono nel processo riabilitativo, e accentrando l'interesse sull'identità della popolazione carceraria, si è posto l'accento sulle relazioni che possono nascere tra il mondo dei detenuti e quello esterno e sulle *chance* e sugli strumenti che l'attuale società mette a disposizione dei condannati per il loro reinserimento al termine della pena.

In una prospettiva più ampia si è avuto modo di rilevare la condizione di svantaggio sociale in cui versano i detenuti e come la società italiana ed europea, sebbene abbiano posto come condizione della propria crescita economica lo sviluppo sociale, anche in termini di una maggiore integrazione di quanti ne sono esclusi, in realtà si presentino caratterizzate da andamenti di



mercato svantaggiosi per l'ingresso, nel contesto economico, di nuovi soggetti e, in particolare, di quelli a più difficile collocamento, come i detenuti ed ex detenuti.

A riguardo si è rilevato, infatti, come i cosiddetti programmi trattamentali, in concreto, abbiano avuto una difficile e faticosa attuazione, nonostante siano apparsi in grado di produrre sia benefici diretti sui destinatari degli interventi, che vantaggi indiretti sulla società nel suo insieme (che fruirebbe di un progressivo decremento dei pertinenti costi economici).


Dall'indagine è risultato come attraverso l'attivazione di laboratori e pratiche riformatrici si possano offrire mezzi, risorse e strumenti per abilitare o riabilitare socialmente e professionalmente il detenuto fuori dall'universo carcerario.

In siffatta logica sono state monitorate anche le iniziative a livello europeo che perseguono l'obiettivo di realizzare interventi innovativi per l'integrazione socio-economica dei gruppi sociali più vulnerabili sul mercato, tramite interventi formativi finanziati attraverso i programmi operativi regionali e multiregionali del FSE.

Tuttavia, è apparso chiaro come la sfida lanciata a livello europeo abbia trovato un numero esiguo di promotori italiani favorevoli ad accoglierla.

Sul piano più prettamente gestionale la relazione ha evidenziato varie carenze che hanno riguardato, in primo luogo, gli assetti organizzativi, risultati particolarmente complicati e caratterizzati da:

- carenti monitoraggi, qualitativi e quantitativi;
- assenza, tanto presso i Provveditorati Regionali che presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di apposite banche dati, che ha impedito alla Corte dei conti di acquisire contezza della ripartizione degli stanziamenti tra le diverse attività finanziabili con il Cap. 1761 che, peraltro, allo stato, neppure presenta suddivisioni per singole materie;
- mancanza di indicatori comuni e condivisi, con conseguente impossibilità di dare puntualmente conto degli obiettivi raggiunti, cosicché risulta difficile anche comprendere se l'attività di rieducazione carceraria, che pur rappresenta un costo per lo Stato, abbia effettivamente sortito gli effetti sperati e diventa non agevole porre in essere, con la dovuta immediatezza, i necessari interventi correttivi.



Dall'istruttoria sono emerse delle carenze a livello pianificatorio caratterizzate dall'inadeguatezza di validi percorsi scolastici e formativi oltre che dall'insufficiente coordinamento sul territorio dei diversi soggetti istituzionali preposti.

Soltanto da pochi mesi è stato sottoscritto un protocollo di intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel quale sono stati previsti percorsi modulari e flessibili (anche con l'utilizzo di modalità digitali e del libretto scolastico) con i quali l'Amministrazione spera, per come anche riferito in sede di audizione, di poter risolvere l'annoso problema.

Sulla stessa lunghezza d'onda sta pure il c.d. "piano carceri" che è in via di perfezionamento, soprattutto per la parte afferente l'organizzazione di spazi adeguati per l'istruzione all'interno delle carceri.

Dal punto di vista finanziario il sistema carcerario è tutt'oggi caratterizzato dall'estrema esiguità delle risorse assegnate, che, unitamente al sovraffollamento all'interno degli istituti penitenziari, ha finito per pesare negativamente e in modo incisivo sulle varie iniziative connesse ai trattamenti rieducativi.

Sicuramente l'insuccesso della gestione è dipeso da molteplici ulteriori fattori, tra i quali vanno annoverati:

- la complessità dell'organizzazione;
- l'esigenza - sovente non soddisfatta- di disporre di una pluralità di figure professionali;
- i tagli degli organici e la limitata possibilità di copertura dei medesimi a causa della vigente disciplina del turn over;
- i tagli lineari sullo specifico capitolo di bilancio.

1. Oggetto e finalità dell'indagine

La presente indagine ha il compito di verificare come siano state utilizzate le risorse strumentali e finanziarie di cui al Cap. 1761, preordinate alla realizzazione di interventi di assistenza e rieducazione dei detenuti, in vista del loro reinserimento socio-lavorativo. In detto ambito sono state prese in esame la complessa articolazione organizzativa coinvolta nella funzione rieducativa dei detenuti, composta da una pluralità di soggetti presenti sul territorio, con coeva attività di coordinamento. La



pertinente fase pianificatoria, nonché le attività di monitoraggio e di verifica degli obiettivi perseguiti.

Il tema dell'indagine, così delineato, ha finito, inevitabilmente, per richiamare l'attenzione sui principali temi dell'emarginazione sociale nelle carceri, facendo emergere quella che potremo definire la "dark side" del diritto nelle società industrializzate e governate dalle istituzioni del Welfare State, caratterizzata da tutte quelle situazioni nascoste nell'ambito di un tessuto sociale molto diversificato e spesso caratterizzato da rigide competenze formali.

L'espressione "dark side" è particolarmente espressiva in quanto con essa si possono chiaramente segnalare quegli aspetti della società poco visibili e quindi trascurati dai programmi politici e dall'attenzione dell'opinione pubblica, oltre che ignorati dalle valutazioni teoriche.

Da una tale rimozione comune e sociale è infatti scaturita la creazione di una vera e propria *underclass*: di una categoria di cittadini e di stranieri emarginati in termini non solo economici e di consumo privato, ma anche etnici e culturali e quindi esclusi di fatto dall'esercizio dei diritti sociali.

Attraverso un breve *excursus* normativo si è avuto modo di accertare la sussistenza di una marcata divaricazione fra il diritto formalmente emanato e il diritto essenzialmente interpretato ed applicato dalle corti giudiziarie e dalle burocrazie amministrative.

Appare sempre più chiaro che le prassi normative che regolano di fatto l'interazione sociale siano influenzate soltanto in minima parte dalle prescrizioni dell'ordinamento giuridico formale, in quanto la legislazione ordinaria diviene disciplina effettiva solamente attraverso complessi processi di reinterpretazione, distorsione e selezione normativa.

Il carcere, in quanto realtà chiusa, rappresenta il paradigma di quello che nella maggior parte dei casi, oggi, è la propensione dell'opinione pubblica all'informazione ed alla comprensione della realtà: ci si accontenta di lembi di «verità» – quelli che vengono riportati da altri – che spesso sono idee, concezioni, percezioni parziali, personali di un mondo complesso e che, per apatia o ipocrisia, vengono elevati in maniera acritica a rango di verità assoluta.




È importante, allora, non smettere di chiedersi quali effettive prospettive di crescita vengano offerte oggi ai detenuti delle carceri italiane e quali margini di cambiamento si possano ipotizzare, mantenendosi - ove possibile - saldamente ancorati al senso di realtà.

In effetti, la specifica condizione dei carcerati costituisce un fenomeno che negli ordinamenti moderni è sempre più oggetto di approfondimento, e i mutamenti avvenuti nel tempo, a cominciare dagli anni '30, pur senza perdere di vista la certezza della pena per i detenuti condannati, hanno determinato una crescente consapevolezza nel considerare gli individui privati della libertà personale, "persone" con una loro dignità. La strada è ancora molto lunga, ma con l'aiuto anche degli Enti locali e territoriali si sta espandendo la coscienza che anche i reclusi, debitamente formati e rieducati con specifici percorsi, possano ancora essere di aiuto alla società.

L'indagine è stata condotta privilegiando i rapporti con i principali centri di responsabilità da cui sono emerse peculiari e sostanziali criticità in relazione all'assenza del cosiddetto "piano di continuità" (*business continuity plan*), di quel processo globale di pianificazione della continuità operativa e di servizio che, attraverso l'identificazione dei pericoli potenziali idonei a minacciare l'organizzazione generale, sia in grado di fornire una struttura che salvaguardi gli interessi degli *stakeholders* e riduca i rischi e le conseguenze sul piano gestionale, soprattutto quando è richiesto il contributo di una molteplicità di *provider* (le diverse Istituzioni sia statali che territoriali chiamate a predisporre ed impostare i diversi processi riabilitativi).

Nel dare conto delle attività dei diversi soggetti attori nella pianificazione e nell'attuazione dei progetti di recupero, al fine di meglio evidenziare quelle che si siano distinte per maggiore apprezzabilità sia per le problematicità che per le *best practices* è emerso un contesto organizzativo particolarmente complicato che trova la sua causa in un carente monitoraggio dei dati, sia qualitativo che quantitativo.

In particolare nell'istruttoria si è dato riscontro alle risposte pervenute dai Provveditorati Regionali che hanno un controllo diretto sul territorio ove sono ubicate le carceri, con la possibilità di organizzare meglio, in collaborazione con i Comuni



le Provincie, le Cooperative sociali, le ONLUS e quant'altri operino nelle realtà locali, programmi d'inclusione al lavoro, corsi scolastici, percorsi di rieducazione e di reinserimento per le persone detenute.

1.1 Espiazione ed emenda

Il carcere come luogo di pena è sempre stato visto come un dato di fatto: chi commette un reato deve scontare la pena passando un certo periodo della sua vita rinchiuso dentro uno spazio istituzionale definito "carcere".


Nel medioevo la prigione era solo un luogo dove veniva custodito l'imputato in attesa del processo (1 D. Melossi, M. Pavarini, Carcere e fabbrica. Le origini del sistema penitenziario, Mulino, Bologna, 1976), il carcere come luogo di espiazione della pena non esiste.

Non si ignora che la pena dell'internamento possa essere considerata come privazione della libertà. Per la società feudale la pena vera e propria consisteva in qualche cosa di sostanzialmente diverso dalla sola privazione della libertà; essa era rappresentata da una somma di denaro, da una sofferenza fisica, dall'esilio, dalla gogna e dalla morte.

È con il seicento che a queste espiazioni si sostituisce il carcere che gradualmente si confermerà come l'unica pena mentre, tra la fine del settecento e i primi dell'ottocento, durante il periodo illuminista, comincia a farsi largo l'idea di una umanizzazione della pena sostituendo alla sanzione corporale la condanna detentiva.

Con la nuova visione della vita basata sulla diligenza e l'operosità, l'ordine e la moderazione delle condotte, si è assistito ad una evoluzione del concetto di pena, soprattutto per quegli individui lavativi, ignavi, inetti, indigenti e prostitute che costituivano la massa di "poveri" e verso i quali solamente dopo la metà del XVI secolo, in Inghilterra con la nascita della prima "house of correction" si volle, accanto allo scopo principale di reclusione e segregazione dei rei, creare un progetto rieducativo basato sulla severità e sull'inflessibilità del lavoro.

Dapprima mero strumento di custodia dell'imputato, nel tempo il carcere vede modificata la sua funzione. Si passa dalla



sorveglianza totale per controllare a vista l'essere umano in ogni sua mossa, alle più moderne strutture carcerarie.

Si assiste, in questo modo ad un lento percorso che porta ad un nuovo concetto di riscatto e di riabilitazione e recupero di coloro che, con il loro comportamento, si siano macchiati di varie forme di reato.

Il significato di espiazione riferito alla pena era inteso non solo come il percorso obbligato del patimento per il male fatto ma, anche, l'accezione di emenda con la quale si consentiva al reo di essere guidato in un percorso che, attraverso la correzione degli errori, permettesse un suo personale ed effettivo recupero, una nuova e più accurata rieducazione.

Con il passare degli anni il cambiamento e l'evoluzione della società portano alla trasformazione dei reati ed il tratto rieducativo è percepito come interno al concetto di pena.


Le prigioni non sono più l'unico rimedio all'espiazione della pena dove i detenuti sono costretti alla solitudine, all'isolamento, al lavoro forzato e all'umiliazione, ma con il "Nuovo regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena" approvato nel 1931¹, il lavoro, l'istruzione e la religione acquistano l'attitudine ad essere considerati i mezzi attraverso i quali rieducare e moralizzare i condannati ed il carcere appare come un luogo appartato all'interno del quale i reclusi sono posti in un contesto di totale emarginazione, segregazione, isolamento e confino.

Con il Nuovo Regolamento si elencavano, da un lato, tutte le condotte che, all'interno delle prigioni erano vietate con le opportune sanzioni e, dall'altro, gli obblighi comportamentali che facevano capo ai detenuti stessi.

Nell'immediato dopoguerra, una tale situazione di privazione negli ambienti di reclusione si inasprisce soprattutto a causa degli elevati indici di sovraffollamento, dovuti sia al peggioramento ed alla riacutizzazione delle espressioni di criminalità comune, che all'imposizione della legislazione anti-fascista.

Anche la legge del 9 maggio 1932, n.547, "Disposizioni sulla riforma penitenziaria", all'articolo 1 ribadisce: " *I detenuti negli stabilimenti carcerari e negli stabilimenti per misure amministrative di sicurezza lavorano per conto delle pubbliche*

¹ R.D. 18 giugno 1931 n. 787.



amministrazioni, che hanno l'obbligo di commettere alle lavorazioni carcerarie una parte delle loro richieste..."; all'art.2: "Presso il Ministero della Giustizia è istituita una Commissione..., che determina quali lavori debbono essere compiuti nei vari stabilimenti ...".

2. Il principio costituzionale ed il quadro normativo di riferimento

È solo con l'entrata in vigore della Costituzione che l'idea della rieducazione diventa principio fondamentale dell'ordinamento giuridico e dovrà indirizzare nelle scelte di quelle sanzioni penali che, meglio di quelle detentive, emergano come le più valide ed le più adatte al recupero sociale del condannato.


Comprendere l'idea di legalità consente di passare attraverso un percorso condiviso che giunga al riconoscimento del lavoro per i detenuti, del pieno reintegro nella società attraverso la deflazione delle carceri e l'identificazione di pene alternative.

Dal canto suo il processo di cambiamento della società ha rappresentato una svolta concettuale anche nel modo di intendere il detenuto e la sua posizione all'interno del carcere; si assiste a un'evoluzione della posizione del carcerato come essere umano da accompagnare nel processo di rieducazione e di reinserimento sociale.

Già il Codice Rocco e il Regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena del 1931, contenevano i primi riferimenti espliciti ai concetti di recupero e di rieducazione dei detenuti, che doveva attuarsi attraverso un trattamento penitenziario che si basava sul lavoro, l'istruzione e l'educazione religiosa.

È proprio durante il periodo del fascismo che, nella regolamentazione del problema minorile, la questione del trattamento e quello dell'utilizzazione degli esperti vengono finalmente affrontati, in un quadro che è innovativo, pur nelle sue criticità.

Infatti, la legge n° 1404 del 20 luglio 1934 che istituiva, prima di tutto, il Tribunale dei minorenni fissava i termini per la



separazione del settore della giustizia minorile, da quello degli adulti.

Nel testo della legge era previsto non solo che facesse parte del Tribunale dei minorenni un cittadino scelto tra esperti in quei settori della medicina che hanno per oggetto le diverse patologie della vita di relazione, ma anche, per la prima volta, la creazione dei Centri di osservazione aventi come progetto, attraverso l'esame razionale del minorenne, la definizione della vera personalità e la segnalazione degli strumenti più idonei per assicurarne il recupero alla vita sociale.

Con la legge del '34, quindi, il problema della delinquenza minorile veniva risolutivamente collocato nell'area della non normalità bio-psichica e il suo trattamento appariva delegato all'opera di esperti medici, cui si aggiungevano gli educatori.

In tal modo si iniziava a tenere in gran conto la personalità del minore tant'è che, sia nella fase giudiziaria che in quella esecutiva, attraverso puntuali "indagini" dei fattori alla base della devianza si sarebbero potuti ricercare i mezzi più idonei che assicurassero il recupero alla vita sociale.


Il settore penale degli adulti, invece, risultava ancora legato più ad esigenze di custodia che riabilitative.

Successivamente, i diversi interventi legislativi avviatisi con l'emanazione della legge n. 354 del 1975, nel superare il concetto di pena intesa come espiazione, hanno rafforzato l'idea secondo la quale il carcere non può più essere considerato come il luogo di isolamento e di allontanamento dalla società, ma come l'occasione per avviare quel processo di rieducazione e di risocializzazione del colpevole perseguito attraverso l'irrogazione della pena adeguata alle effettive esigenze della personalità del condannato.

Il problema da sviluppare era quello di restituire al delinquente il senso, oramai annullato o mutato, della propria responsabilità in modo che potesse essere inserito nella vita sociale come individuo responsabile.

Si parlava, perciò, di riadattamento del soggetto alla vita sociale, mediante l'eliminazione o l'attenuazione dei fattori che avevano determinato o favorito il delitto.

Cosicché appare evidente che, solo l'effettiva osservazione del soggetto durante il periodo di reclusione consenta di



concepire un concreto suo reinserimento nella comunità civile. E' con la riforma del '75 che, nel prevedere misure alternative alla detenzione (come ad esempio l'affidamento in prova, la detenzione domiciliare, il regime di semilibertà, la liberazione anticipata) si riconosceva, attraverso la concessione di spazi sempre più ampi di "non reclusione", l'opportunità di ristabilire o, addirittura, di non interrompere il legame con l'ambiente esterno nella prospettiva della progressiva reintegrazione dell'individuo nel tessuto sociale e produttivo.

La scelta di sperimentare delle strategie innovative e, sempre nell'ottica di risocializzazione, un ulteriore strumento della riforma era rappresentato dal lavoro all'interno del carcere rivalutato non solo quale elemento centrale del trattamento per gli internati ma, anche e soprattutto, quale componente fondamentale del processo di rieducazione e reinserimento degli stessi.

3. Segue... dalla legge "Gozzini" alla legge "Simeone-Saraceni".

Comunque, se i cambiamenti legati all'applicazione della legge 354/75, sono rimasti in larga misura trascurati, con la legge del 10 ottobre 1986 n. 663 (legge Gozzini) ci si è orientati ad una logica di diversificazione del trattamento tenendo, in particolar conto, della personalità del soggetto deviante.

Era quindi necessario, per una valida interpretazione della persona umana, coglierla anche nel contesto ambientale che, con i suoi stimoli e le sue dinamiche, si poneva quale importante fattore di struttura della personalità individuale.

Risultava ormai chiaro che l'influenza ambientale dovesse essere attentamente studiata e valutata, tenendo conto anche della diversa incidenza che la stessa aveva nei vari momenti della vita.

La personalità veniva concepita come risultante di fattori e meccanismi complessi che si condizionavano a vicenda in un'essenza sempre mobile, nuova e diversa.

Ma il crescente ricorso alla decretazione d'urgenza negli anni novanta, caratterizzati dall'incremento delle misure di lotta alla criminalità organizzata (d.l. n. 324 del 1990, d.l. n. 152 del 1991



convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203) e l'interpretazione costantemente offerta dalla giurisprudenza, finirono per stravolgere la sostanza e la stessa *ratio* della legge Gozzini, causando la drastica riduzione delle possibilità di fruizione delle misure alternative.


E' con la cd. legge Simeone-Saraceni del 27 maggio 1998 n. 165 che si assiste all'ulteriore cammino nella direzione della decarcerizzazione e dell'umanizzazione della pena determinandosi la possibilità di preservare il penitenziario ai condannati a pene medio-brevi e riducendo, così, quell'avvicendamento di detenuti per pene inferiori ai tre anni che concorreva e contribuisce tuttora in misura considerevole, al sovraffollamento ed all'ingovernabilità degli istituti di pena ed eliminando, al contempo, gli effetti desocializzanti della carcerazione.

Infatti, la legge prevedeva la sospensione automatica dell'esecuzione delle pene non superiori a tre o quattro anni, qualora il condannato potesse godere dell'affidamento in prova al servizio sociale; in particolare, la concessione della detenzione domiciliare per l'espiazione delle pene inferiori ai quattro anni, nel caso di particolari categorie di individui, e di quelle non superiori ai due anni, quando non ricorressero i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale.


Pur senza soffermarsi sulla persistente attività normativa in materia è possibile sottolineare come il legislatore abbia voluto discostarsi da una logica di reclusione "pura" e, attraverso il graduale trasferimento del trattamento riabilitativo all'esterno del carcere, sia approdato al processo di valorizzazione e promozione del lavoro - sia *intra* che *extramurario* - per il recupero ed il reinserimento del carcerato nel tessuto sociale e produttivo.

La normativa italiana concernente le disposizioni riguardanti l'assistenza e la rieducazione dei detenuti viene sommariamente di seguito elencata e se ne evidenziano, sinteticamente, i contenuti.


Costituzione art. 27, comma 3	La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti
----------------------------------	---




	<p>contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.</p>
<p>Codice Penale 19 ottobre 1930 – art. 149 – art. 627</p>	<p>Art. 149: assistenza post carceraria alle famiglie dei detenuti Art. 627: il reddito della Cassa delle Ammende era costituito dagli importi delle sanzioni disciplinari e dalle somme depositate come cauzione.</p>
<p>Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 "Codice Rocco"</p>	<p>Si sintetizza l'elaborazione normativa del 1930 in materia penale, comprendendo, oltre al codice penale, il codice di procedura penale e la riforma dell'ordinamento penitenziario.</p>
<p>Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 -</p>	<p>Si regolamentano gli istituti di prevenzione e di pena.</p>
<p>Legge 9 maggio 1932, n. 547 - "Disposizioni sulla riforma penitenziaria".</p>	<p>Si prevede che i detenuti, negli stabilimenti carcerari e negli stabilimenti per misure amministrative di sicurezza, lavorino per conto delle pubbliche amministrazioni, che hanno l'obbligo di commettere alle lavorazioni carcerarie una parte delle loro richieste, entro i limiti fissati annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in virtù dell'art. 92 della Costituzione. Il Ministero della giustizia esegue un'ispezione allo scopo di verificare le condizioni dei fabbricati carcerari ed accertare quali trasformazioni e nuove costruzioni siano necessarie per l'esecuzione delle pene e delle misure amministrative di sicurezza. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia è istituita la Cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica, il quale finanzia programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende può utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria,</p>



	nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili presso la medesima amministrazione.
Legge 17 agosto 1960, n. 908 - "Estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamenti già esclusive dell'amministrazione centrale"	La legge consente ai Provveditorati Regionali, per l'ordinario fabbisogno finanziario, di concedere almeno il 50% dei fondi stanziati in bilancio.
Legge 25 novembre 1962, n. 1634 - "Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale"	La legge che modifica l'art. 176 del Codice penale, stabilisce che "il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena".
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".	La legge, nei suoi 91 articoli, propone un gran passo avanti nella dinamica penitenziaria. L'art. 1 introduce la nuova tematica relativa al trattamento e alla rieducazione: devono essere svolti in relazione con l'ambiente esterno e mirano al reinserimento sociale dei detenuti. Punto fondamentale della legge sono gli articoli 15, 20, 21 e 22. L'art. 15 chiarisce che il lavoro debba essere assicurato al condannato in quanto il fine è strettamente rieducativo; gli articoli 20, 21 e 22 spiegano in concreto come si possa coniugare lavoro e detenzione, definendo il lavoro penitenziario come obbligatorio, non oppressivo, ma remunerativo, utile per raggiungere un'adeguata formazione professionale al fine di facilitare il reinserimento sociale. La normativa quindi prevede la possibile collaborazione con imprese pubbliche e private, non solo per la formazione ma anche per il lavoro stesso, definendo anche come si debba sviluppare l'assegnazione dei detenuti al lavoro e al riposo.
D.P. R. 29 aprile 1976, n. 431 - "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"	Si realizza compiutamente il principio rieducativo prevedendo l'obbligo, da parte degli incaricati-esecutori, di tenere presenti le finalità rieducative della pena predisponendo tutti i mezzi idonei a garantirne i risultati.
Legge 10 ottobre 1986, n. 663 - "Modifiche alla Legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della"	La legge, meglio conosciuta come "legge Gozzini", ripristina i rapporti di comunicazione tra il recluso e il mondo




libertà"	esterno, attraverso il processo di reinserimento.
Legge 15 dicembre 1990, n. 395 - art. 30 "Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria"	Viene istituito il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e la sua organizzazione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento medesimo.
D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 444 - "Attribuzioni degli organi centrali dell'amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai Provveditorati Regionali dell'amministrazione penitenziaria e agli istituti e servizi penitenziari a norma dell'art. 30, co. 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395"	La legge consente ai Provveditorati Regionali, per l'ordinario fabbisogno finanziario, di concedere almeno il 50% dei fondi stanziati in bilancio.
D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146 - "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266"	Rimodulazione della struttura del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Legge 22 giugno 2000, n. 193 - "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti".	La legge, meglio conosciuta come <i>legge Smuraglia</i> , prevede l'introduzione di sgravi e contributi per le imprese e le cooperative che assumono detenuti. Questa ulteriore regolamentazione è risultata necessaria in quanto la precedente non aveva, di fatto, creato interesse per il lavoro penitenziario. Il principio basilare è quello non soltanto di invogliare le imprese ad assumere detenuti proprio grazie agli sgravi e ai contributi, ma anche di aiutarle a trovare un equilibrio con i fattori insiti nel sistema carcerario che vanno a penalizzare chi investe nel lavoro penitenziario.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 - "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà".	Il Decreto dà attuazione alla Legge 22 giugno 2000, n. 193 (Legge Smuraglia) prevedendo convenzioni tra le imprese pubbliche o private e gli istituti, concessione di locali in comodato d'uso all'interno degli istituti per la creazione di laboratori, ammissione dei detenuti al lavoro esterno, agevolazioni contributive/fiscali, contributo (se possibile) per l'acquisto di macchinari. Sono previsti vincoli temporali per poter ottenere le facilitazioni, infatti il detenuto deve essere assunto per almeno trenta giorni e fino a sei mesi dopo la scarcerazione.



D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55 - "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia"	Coordinamento delle attività degli uffici territoriali in materia di esecuzione penale esterna - rapporti con la magistratura di sorveglianza, con gli enti locali ed altri enti pubblici e privati - organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese.
Legge 27 luglio 2005, n. 154 - "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria"	Con questa legge sono stati costituiti gli U.E.P.E. (Uffici di Esecuzione Penale Esterna), uffici periferici del DAP, dai quali dipendono amministrativamente tramite i Provveditorati Regionali e operano su tutto il territorio della provincia.
D.M. 27 settembre 2007 - "Organizzazione degli uffici dirigenziali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria"	Viene definita l'ultima struttura del DAP che, secondo le direttive del Ministro di Grazia e Giustizia, provvede all'attuazione dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari, al coordinamento tecnico-operativo e alla direzione e amministrazione del personale penitenziario.
Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 - "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"	Con l'art. 12 bis è stata introdotta la figura del garante dei diritti con il quale il detenuto può avere colloqui e corrispondenza, anche al fine di compiere atti giuridici.
Decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 "Disposizione per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea"	Recepisce la decisione europea relativa al trasferimento delle persone condannate nel nostro paese verso lo Stato membro di cittadinanza del condannato e viceversa.

4 Le principali Istituzioni pubbliche interessate alla rieducazione dei detenuti

Un ruolo di particolare importanza rivestono le diverse istituzioni che, preposte all'esercizio delle funzioni giurisdizionali ed amministrative, influenzano l'ambito carcerario. Esse sono:



4.1 Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP)

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'ambito del Ministero della Giustizia, è stato istituito con l'articolo 30 della legge 395 del 1990², ed è così strutturato:

- Capo Dipartimento
- Direzione generale e del personale e della formazione;
- Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi;
- Direzione generale per il bilancio e della contabilità;
- Direzione generale dei detenuti e del trattamento³;
- Direzione generale dell'esecuzione penale esterna⁴.

Il capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria all'inizio di ogni esercizio finanziario provvede, con proprio decreto, a ripartire tra i Provveditori Regionali⁵ il 50% dei fondi stanziati in bilancio; con successivi decreti, la restante somma è assegnata secondo le particolari esigenze avanzate dai vari Provveditori Regionali.

Alcune direzioni d'Istituti penitenziari e di Uffici territoriali, per l'esecuzione penale esterna, fruiscono di finanziamenti da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri Enti pubblici e privati, per favorire le attività, gli interventi e i servizi per il mantenimento, l'assistenza, la rieducazione dei detenuti e internati e per le loro attività sportive.

Tali finanziamenti sono versati sul capitolo d'entrata 2413, articolo 4, per poi essere riassegnati, con decreto del Ministro

² L'organizzazione del DAP è stata progressivamente rimodulata con il D.lgs. 21 maggio 2000, n. 146; con il D.M. 22 gennaio 2002, in attuazione del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55.

L'attuale struttura è stata tracciata con il D.M. 27 settembre 2007 e prevede tra l'altro che il DAP:

"1. ... provvede, secondo le direttive e gli ordini del ministro di Grazia e Giustizia:

a) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli Istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione;

b) al coordinamento tecnico-operativo e alla direzione e amministrazione del personale penitenziario, nonché al coordinamento tecnico operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione;

c) alla direzione e gestione dei supporti tecnici per le esigenze generali del Dipartimento medesimo".

³ D.P.R. 6 marzo 2001, n.55: "Assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei Provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti a regimi speciali; servizio sanitario; attività tratta mentali intramurali".

⁴ "I D.P.R. 6 marzo 2001, n.55: indirizzo e coordinamento delle attività degli Uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna; rapporti con la magistratura di sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna".

⁵ Per la trattazione dei Provveditorati regionali si rinvia al par. 4.4



dell'economia e delle finanze nel pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia⁶.

CAPITOLO 2413: ENTRATE DI PERTINENZA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
Articolo 4: Somme versate dal CONI, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o da privati da riassegnare allo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'espletamento di attività sportive, culturali, ricreative ed altre (tipologia 2.1.7.3)*				
	2009	2010	2011	2012
Prev. Iniz.	-	-	-	-
Prev. Def	28.100,00	172.872,00	810.587,00	405.676,00
Accertato	1.083.610,00	223.558,08	967.908,41	
Riscosso totale	1.083.610,00	226.198,08	970.906,65	
Versamenti totali	1.083.610,00	226.198,08	970.906,65	319.060,91

Elaborazione Corte dei conti Dati S.I. RGS

*Tipologia 2.1.7.3: Entrate extra tributarie. Entrate ricorrenti. Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari. Rimborsi, contributi, recuperi e concorsi vari collegati o da riassegnare ai competenti stati di previsione.

In seguito alla riassegnazione nel pertinente capitolo di bilancio, il D.A.P. provvede ad accreditare le relative somme al funzionario delegato presso l'Istituto penitenziario o Ufficio territoriale per l'esecuzione penale esterna, in base alle esigenze richieste dagli stessi.

Rientrano nelle competenze del D.A.P. anche:


1. l'ordine e la sicurezza del trattamento dei detenuti e degli internati;
2. l'organizzazione tecnico-operativa;
3. la pianificazione dei collaboratori esterni all'Amministrazione;
4. la gestione del personale.

Va rilevato, inoltre, che la Cassa delle ammende può erogare parte dei propri fondi per il finanziamento di programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti e internati, anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione⁷.

Nell'azione di programmazione e nelle attività volte all'attuazione degli interventi di reinserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale esterna, si tende a coinvolgere sinergicamente tutte le risorse presenti sul territorio regionale con particolare riferimento all'imprenditoria, al terzo settore e al volontariato, per creare un definito, costante ed efficace rapporto

⁶ Programma Amministrazione penitenziaria secondo la previsione della legge annuale di bilancio.

⁷ Articolo 129 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.



“a rete” tra gli operatori istituzionali e gli operatori del sociale, tutti coinvolti nella realizzazione di legalità e di recupero sociale.

Il DAP, in ossequio al principio istituzionale di legalità e di giustizia, può essere considerato come il garante, all'interno degli istituti penitenziari, dell'ordine, della sicurezza e del rispetto delle regole, il tutore del puntuale trattamento rieducativo per gli internati, il sostenitore dei loro interessi umani, culturali e professionali, affiancato sia dalla Polizia Penitenziaria che partecipa, a pieno titolo, alle attività di osservazione ed al trattamento rieducativo dei detenuti che dai Centri di Servizio Sociale per Adulti che offrono il loro impegno per assicurare e supportare il processo di reintegrazione.

4.2 Magistrato di Sorveglianza

E' di competenza del Magistrato di Sorveglianza - istituito con la legge di riforma penitenziaria n. 354 del 1975, in attuazione dell'art. 27 della Costituzione al quale sono intestate funzioni giurisdizionali, amministrative e puramente consultive - l'espletamento degli atti relativi ai soggetti sottoposti a limitazioni o privazioni della libertà.

Le funzioni di carattere prettamente giurisdizionale sono riassumibili nella c.d. funzione di garanzia il cui obiettivo è quello di assicurare la legalità all'interno del sistema penitenziario, attraverso il riconoscimento che lo specifico ruolo che possa incidere sul bene della libertà personale non sia attribuito all'amministrazione penitenziaria, bensì ad un organo giudicante.

Di conseguenza il magistrato di sorveglianza sovrintende totalmente alle vicende relative alle misure di sicurezza (applicazione, esecuzione, trasformazione in *melius* o in *pejus*, unificazione o revoca delle stesse; riesame della pericolosità ai sensi dell'art. 208 c.p.; provvede altresì in tema delinquenza abituale, professionale o per tendenza) e provvede, ai sensi dell'art. 148 c.p., in materia di infermità psichica sopravvenuta al condannato.



Dispone in tema di conversione di pene pecuniarie determinando le modalità di esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata e lavoro sostitutivo (art. 53 L. 24 novembre 1981 n. 689).

Emette provvedimenti relativi alle misure alternative e dispone l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare.

Infine, procede all'audizione o all'assunzione di dichiarazioni di imputati, detenuti ed internati nei vari casi previsti dalla legge (artt. 666 c.4, 127, 489 cc.2 e 3 c.p.p.; art. 101 disp. att. c.p.p.; art. 5 L. 257/1989).

Alla funzione di garanzia vanno poi ad aggiungersi le funzioni di vigilanza e controllo sull'organizzazione dell'amministrazione penitenziaria con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo, ai sensi dell'art. 69 ord. penit., ma anche tutti i provvedimenti circa gli strumenti di sostegno e premiali (licenze, permessi, lavoro all'esterno, ecc.) compresa la vigilanza per assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità alla legge.

Tale funzione di sorveglianza in sé può essere classificata in una vigilanza oggettiva che riguarda l'attività amministrativa in concreto ed in una vigilanza soggettiva che viene esplicitata nei confronti dei condannati, internati ed imputati.

L'operatività del magistrato di sorveglianza, sotto quest'ultimo profilo, può essere attivata mediante reclami che gli stessi interessati possono indirizzare a varie autorità tra cui a lui stesso.

Tuttavia il medesimo magistrato "può" attivarsi autonomamente attraverso visite, colloqui con gli interessati, nonché con gli operatori penitenziari ovvero visionando atti e documenti propri dell'istituto penitenziario.

V'è da dire che, nell'ambito dell'esercizio di queste ultime due funzioni, il ruolo più incisivo è quello che fa capo alla amministrazione penitenziaria: al riguardo, a titolo esemplificativo, legge penitenziaria all'art. 46 reg. esec. stabilisce che l'ammissione al lavoro esterno sia di iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario, pur precisando che la sua esecutività dipende dalla approvazione del magistrato di sorveglianza.



4.3 Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) sono stati costituiti dalla legge 27 luglio 2005, n. 154. Tale legge ha modificato l'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354 che istituiva i Centri di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.) dell'Amministrazione penitenziaria.

Gli U.E.P.E.⁸ sono uffici periferici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dai quali dipendono funzionalmente tramite i Provveditorati Regionali e operano su tutto il territorio della provincia, collaborando con: gli Istituti Penitenziari, gli Uffici di Sorveglianza, i Tribunali di Sorveglianza, gli altri U.E.P.E., i servizi sociali e sanitari del territorio, il terzo settore e i servizi di volontariato.

La competenza di ogni U.E.P.E. può comprendere uno o più Istituti penitenziari dislocati sul territorio.

Le funzioni degli U.E.P.E. sono molteplici e possono essere rapportate in due settori operativi prevalenti:

- a) interventi svolti in favore di soggetti ristretti negli Istituti di pena;
- b) interventi sviluppati sul territorio nell'ambito dell'esecuzione penale esterna.

All'interno delle carceri l'U.E.P.E., attraverso gli assistenti sociali, partecipa alle attività di osservazione della personalità dei detenuti e apporta il suo contributo all'interno dell'equipe d'Osservazione e Trattamento per la stesura del relativo programma individualizzato per ogni recluso.

All'esterno degli Istituti penitenziari, rientra nella competenza degli U.E.P.E. la proposta di concessione e la gestione delle misure alternative alla detenzione, ossia: l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento di casi particolari, la detenzione domiciliare e la semilibertà.

Inoltre gli Uffici svolgono, su richiesta dei Tribunali di sorveglianza, le inchieste finalizzate alla conoscenza della situazione familiare, relazionale e sociale dei soggetti coinvolti, con particolare riguardo agli aspetti problematici e agli interventi messi in atto per il loro superamento; non ultimo: "propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare

⁸ Gli U.E.P.E. dislocati su tutto il territorio nazionale sono in numero di 82.



ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare"⁹.

Il loro compito principale è quello di favorire il percorso di recupero e di reinserimento del soggetto nella società, aiutandolo a superare le difficoltà d'adattamento.

Il lavoro svolto dagli U.E.P.E. è oneroso e le risorse disponibili allocate al capitolo 1761, articolo 8, sono abbastanza esigue per far fronte all'entità numerica dei soggetti in misura alternativa che, come esplicitato dal D.A.P., è così rappresentato:

	2009	2010	2011
Soggetti in affidamento in prova	11.897	17.032	19.229
Soggetto in semilibertà	1.643	1.851	1.832
Soggetti in detenzione domiciliare	7.582	12.539	20.314
TOTALE	21.122	31.422	41.375
Budget assegnato	€ 200.000	€ 150.000	€ 100.000 Legge di assestamento: € 809.012,94

Tanto più considerato che i fondi assegnati al suddetto capitolo devono essere, altresì, utilizzati per la retribuzione degli onorari destinati agli esperti ex articolo 80 dell'O.P. per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento¹⁰, nonché per sostenere i percorsi di reinserimento dei soggetti in esecuzione penale esterna.


4.4 I Provveditorati Regionali

Per l'ordinario fabbisogno finanziario, all'inizio di ogni esercizio, il Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, con proprio decreto, ripartisce tra i Provveditorati Regionali almeno il 50% dei fondi assegnati in bilancio¹¹.

⁹ Legge 27 luglio 2005, n. 154, art.3, comma 2-C.

¹⁰ Cfr. capitolo 4.

¹¹ Ai sensi del combinato disposto della legge 17 agosto 1960, n. 908 e dell'art. 3 del D.lgs. 30 ottobre 1992, n. 444.



Il restante 50% viene assegnato all'inizio del secondo semestre dell'esercizio, previa eventuale rimodulazione dei budget programmati, sulla base delle diverse esigenze e priorità intervenute nel corso della gestione.

In particolare, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non destina direttamente fondi iscritti sul capitolo 1761 agli istituti penitenziari (fatta eccezione per le somme versate all'entrata e successivamente riassegnate in bilancio con specifica destinazione a particolari progetti finanziati da Enti Locali o da altri soggetti pubblici o privati), ma la provvista ai funzionari delegati è assicurata dai Provveditori regionali a valere sulla quota di stanziamento assegnata).

Altri stanziamenti sono ottenuti dall'utilizzo dei fondi comunitari, che i singoli Provveditorati regionali ottengono partecipando ai bandi della Regione insistenti sul proprio territorio¹².

L'attività di controllo svolta dai Provveditorati Regionali si sviluppa su diversi livelli.

La verifica è condotta in un'ordinaria attività ispettiva sull'andamento e sull'azione amministrativa svolta dagli Istituti, avviata o su iniziativa diretta o su impulso del Dipartimento; alla predetta attività, si aggiungono le visite ispettive straordinarie compiute in occasione di particolari e rilevanti fatti che richiedano un accertamento immediato.


Tali ispezioni sono eseguite dal Provveditore o, se questi lo ritenga opportuno, da un dirigente incaricato, eventualmente affiancato da un funzionario con specifica competenza.

Ai controlli di tipo ispettivo, si affianca un'attività di vigilanza sulla regolare attuazione dei programmi che impiega le informazioni acquisite attraverso il monitoraggio periodico sull'andamento delle iniziative in corso di realizzazione.

L'azione di verifica, in genere, è svolta dai Provveditorati attraverso: l'Ufficio del trattamento intramurale, l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna e l'Ufficio della contabilità.

I primi due svolgono il controllo e il monitoraggio tecnico-operativo sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella programmazione, acquisendo relazioni periodiche corredate dei dati e degli indicatori utili a fornire informazioni ai fini richiesti.

¹² Cfr. capitolo 7.



In merito agli accertamenti di natura finanziaria sugli stanziamenti di bilancio i Provveditorati, dopo aver assegnato il *budget* agli istituti e servizi della regione sulla base delle loro previsioni di spesa, eseguono riscontri sul corretto utilizzo dei fondi di bilancio.

I monitoraggi periodici, effettuati nel corso dell'esercizio finanziario, hanno il fine di valutare se le somme assegnate sullo specifico capitolo siano state impiegate per svolgere le attività programmate anche per attivare, tempestivamente, i necessari interventi correttivi sulla base delle criticità rilevate.

I controlli consuntivi hanno, invece, come funzione l'esame sull'effettivo utilizzo dei fondi affinché si possa, attraverso un'analisi puntuale delle criticità analizzare gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati in fase di programmazione finanziaria.

Infine, sono effettuati controlli di natura amministrativo-contabile sulla presentazione dei rendiconti amministrativi e dei conti giudiziali e patrimoniali, presentati rispettivamente dai funzionari delegati e agenti contabili dello Stato, relativi alla gestione dei fondi di bilancio, alle disponibilità di cassa e ai beni inventariati.

Durante l'attività istruttoria e relativamente agli impieghi trattamentali, i Provveditorati, più volte, hanno segnalato sia la scarsità dei fondi stanziati, sia la situazione, ormai all'exasperazione, del sovraffollamento all'interno degli Istituti penitenziari; emergenze che, ovviamente, hanno pesanti ripercussioni negative nelle varie iniziative connesse ai trattamenti rieducativi.

Inoltre, a causa della diretta gestione da parte delle Regioni dei fondi stanziati a livello territoriali non è stato possibile acquisire dai Provveditorati l'effettivo ammontare delle somme impegnate.

I riscontri forniti dai Provveditorati, se da un lato hanno fatto risaltare una disomogeneità nella gestione sia dei fondi assegnati, sia nella programmazione delle attività trattamentali relative alla rieducazione, hanno mostrato l'esistenza di metodologie non omogenee per l'immissione dei reclusi ai percorsi lavorativi e scolastici.



Dall'istruttoria, infatti, è emerso che, malgrado una carente programmazione da parte del Ministero su cui già ampiamente ci si è soffermati, le strutture territoriali competenti, a loro volta, non abbiano predisposto né tantomeno organizzato un efficiente sistema di formazione ed orientamento professionale, integrato con un sistema dei servizi per l'impiego al fine di promuovere progettualità tese all'inserimento socio-lavorativo dei detenuti, mediante l'attivazione di reti di intervento interistituzionale con organismi pubblici e privati.

Solo con recentissimi n. 3 protocolli di intesa e precisamente con:


- 1) il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- 2) il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il Presidente delle Province d'Italia, l'Ance e il Presidente dell'Associazione Italiana biblioteche;
- 3) la Federsolidarietà, la Confcooperative, la Lega coopsociali, l'Agci Solidarietà;

sono state previste azioni dirette ad attivare sinergie tra i diversi attori che, attraverso lo sviluppo di specifiche opportunità di formazione professionale, inserimento lavorativo e commercializzazione, potrebbero fornire a soggetti privi di qualificazione e di esperienze lavorative significative, una occasione di crescita personale e professionale "spendibile" nel mercato del lavoro, anche in contrasto con i numerosi fenomeni di recidiva.

Conseguentemente, mentre tutti i detenuti avrebbero il diritto di partecipare ad un ordinario percorso rieducativo, in pratica le criticità rilevate e connesse sia agli scarsi stanziamenti sia al numero dei carcerati rendono un tale diritto raramente ed eccezionalmente ammesso a tutela.

4.5 Gli enti territoriali e del cosiddetto terzo settore

Anche gli enti territoriali assumono un'importante missione nel processo di reinserimento dei detenuti, soprattutto attraverso



il possibile intervento integrativo di assistenza sanitaria, di sostegno alle famiglie non solo all'interno ma, anche, all'esterno degli istituti.

In particolare, per il corretto svolgimento dei compiti ad essi attribuiti si possono ricordare le diverse Commissioni istituite per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero di Grazia e Giustizia, le Regioni e gli Enti Locali (quella nazionale consultiva e di coordinamento nonché quella regionale per i problemi della devianza e della criminalità) i cui scopi sono quelli non solo di definire una programmazione unitaria sulle materie di comune competenza, ma anche di individuare linee operative, ben definite e conformi su tutto il territorio nazionale e regionale.


Per quanto riguarda invece, il cosiddetto "terzo settore" (il volontariato, il privato sociale e la Chiesa) va evidenziato l'aiuto prezioso da esso fornito particolarmente importante per la soluzione dei problemi relativi alle condizioni socio ed igienico-sanitarie in cui versa la popolazione carceraria.

Infatti, il volontariato nato da una logica puramente assistenzialistica ha assunto, nel tempo, un importante ruolo di sostegno nel processo di risocializzazione del reo accettando la connotazione di anello di congiunzione tra il detenuto e la realtà esterna, tra il carcere e la società, oltre a garantire sostegni e supporti psicologici ai detenuti anche attraverso azioni di coinvolgimento e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per realizzare la possibile integrazione del deviato.

Per dare esecuzione al dettato normativo di rieducazione è indispensabile analizzare il problema dell'integrazione e del coordinamento delle azioni tra tutti i protagonisti i quali, ciascuno con compiti e ruoli diversi, interagiscono con la realtà carceraria.

Cosicché, attraverso la conoscenza di specifici elementi sulla personalità del condannato e sul suo patrimonio relazionale (ambiente, condizioni economico-sociali, territorio, famiglia) vanno definiti gli obiettivi e gli interventi univoci, va condiviso un progetto comune che garantisca l'accesso dei detenuti alle esperienze lavorative e formative dentro e fuori dal carcere (stage, tirocini).

In tal modo le attività compiute con i diversi operatori professionali consente quella necessaria continuità e durata




all'esperienza progettuale che si presenta come uno dei principali componenti che favoriscono l'impatto della sperimentazione nel sistema penitenziario.

In tale ottica, attraverso l'ottimizzazione dei programmi che prevedono percorsi formativi ad alto potenziale innovativo, attraverso l'energia lavorativa offerta dalle varie figure professionali del settore pubblico, privato (regioni, enti locali, ASL, associazioni di volontariato, ecc.) e del privato sociale (educatori, assistenti sociali, psicologi, volontari, polizia penitenziaria ecc.) si favorisce la nascita di nuove competenze di lavoro in rete fondato sul continuo e costante scambio di vedute e di esperienze.

Una formazione comune degli operatori accresce sicuramente la possibilità di una buona riuscita del singolo intervento poiché, rappresentando l'occasione per l'individuazione e lo studio delle difficoltà che intralciano l'azione di tutti, sollecita la possibile verifica di quelle risorse che risultano necessarie per il potenziamento e la stabilizzazione di una modalità di lavoro integrato che, superando il limite di durata del singolo progetto, sia in grado di assurgere a efficace strumento di programmazione dei diversi interventi sul territorio.

Infatti, il sostegno dell'azione degli enti territoriali attraverso operazioni di partenariato nei percorsi di reinserimento dei detenuti, in funzione di collaborazione sia con le istituzioni penitenziarie ma, soprattutto, con il privato sociale, non solo determina una maggiore e crescente sensibilizzazione del territorio e della comunità locale sugli obiettivi progettuali e sui risultati raggiunti, ma crea le basi per la diffusione di una cultura dell'accoglienza ed una più ragguardevole informazione sulle problematiche di reinserimento occupazionale e sociale dei detenuti.

Un tale impegno sociale, non disgiunto e supportato da una logica ed accettabile politica di impresa, consente di gestire, da un lato, le richieste di collaborazione attiva di soggetti deboli a rischio di emarginazione e, dall'altro, di dedicare nuovi servizi alla collettività, soprattutto nell'ambito della tutela e valorizzazione dell'ambiente (gestione e cura del verde pubblico, raccolta e riciclaggio rifiuti, messa a coltura di terreni incolti ecc.).



Gli strumenti più idonei per il perseguimento di tali finalità sociali sono sicuramente le cooperative e i consorzi che, nel supportare i programmi di inserimento, hanno concesso la possibilità di sperimentare e testare al loro interno le integrazioni lavorative.

Inoltre, accanto ai partner "costitutivi" sono comparsi due nuovi interpreti: i servizi pubblici per l'impiego e le università i quali, integrando le loro competenze ed azioni nella sfida contro la disparità socio-professionale dei detenuti, hanno promosso nuovi servizi integrati, ideati e gestiti attraverso il coinvolgimento attivo di tutti gli attori locali.

Di contro, nonostante la massiccia partecipazione degli istituti sopra evidenziati, è emersa l'assenza della partecipazione degli istituti di credito.

In concreto, quindi, il "...riadattamento degli internati alla vita sociale..."¹³ al quale si fa riferimento fin dal "Codice Rocco"¹⁴, poi riaffermato da tutte le leggi successive, presuppone tre elementi basilari come principi essenziali alla rieducazione: il lavoro, l'istruzione e la religione.

5. Il trattamento rieducativo

Un qualsiasi trattamento rieducativo compreso nell'ambito dell'accezione più ampia del termine "educare" può essere definito come quel processo di formazione dell'individuo con dettati comportamentali e principi morali che tendano a farlo crescere bene, costituendo i presupposti per un buon inserimento nella società.

Quindi, con il termine educazione ci si riferisce non solo alla crescita intellettuale di un individuo, ma anche alla sua capacità di adeguarsi a determinate regole e modelli sanzionati socialmente e soprattutto alla trasmissione di regole di vita.

L'ambiente culturale ha un forte impatto sull'individuo ed ha una forte capacità di contaminare nonché influenzare anche negativamente il singolo, considerato sia nella sua individualità sia come parte di un gruppo.

¹³ Titolo V articolo 271 R.D. n. 787/1931.

¹⁴ Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 787: Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena.



Pertanto, pur senza addentrarsi nelle diverse interpretazioni e teorie criminologiche non può non affermarsi come, in generale, la personalità di un individuo che intraprende un percorso criminale non possa essere spiegata come una realtà statica quanto, piuttosto, come un "fenomeno" che si trasforma continuamente, sotto la duplice spinta dello sviluppo individuale e delle influenze ambientali.

Per questo, gli aspetti dinamici ed evolutivi della personalità del delinquente possono essere descritti attraverso il concetto di identità personale; l'appartenenza ad una certa classe sociale e ad un certo gruppo, la posizione occupata all'interno di un sistema di opportunità sociali, l'origine etnica, ecc. condizionano in modo pregnante la formazione e l'acquisizione dell'identità.

Ecco allora che la violazione cosciente e volontaria dell'ordinamento giuridico (norma penale) da parte di un soggetto dotato di libera volontà genera la commissione di un reato al quale, corrisponde di converso, una pena inflitta che deve essere intesa dal reo come la corrispondente conseguenza necessaria per il male compiuto.


Naturalmente il diritto dello Stato di applicare una sanzione al cittadino deve rientrare nell'ambito di un contratto sociale, stipulato tra i vari componenti di una società che rinunciano coscientemente ad una parte della loro libertà per ottenere una convivenza civile ed il più possibile armoniosa.

Lo Stato, in caso di violazione di una norma, deve applicare la pena prevista; la conseguenza di questo percorso è il carcere.

Come già accennato, tuttavia, la detenzione non può più essere vista solo come espiazione della pena, ma deve essere considerata come il punto di partenza per una ri-educazione del soggetto.

Il termine ri-educazione è la chiave di volta per far capire all'individuo le cause che l'hanno indotto a delinquere, prendere coscienza di essere lui la causa dell'azione criminosa e che, con il suo consenso¹⁵ e la sua partecipazione, può intraprendere un percorso di maturazione e mutamento che lo porterà, oltre che

¹⁵ Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 15, comma 3: "Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica".



alla crescita personale, anche a saper accettare la convenienza della vita sociale.

Contrariamente agli imputati, "nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio d'individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti."¹⁶

Il trattamento rieducativo inizia sicuramente dall'osservazione del soggetto, della sua personalità e della sua condotta; l'analisi deve fornire una traccia su cui si baserà l'azione rieducativa che deve tener conto dei risultati raggiunti durante il percorso al fine di modificare, riadattandolo, il programma del trattamento.

Il compito di formulare il programma di rieducazione è realizzato da "... un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione..."¹⁷.

Compito del gruppo di osservazione è quello di tenere "...riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati"¹⁸.

La capacità degli operatori, nei confronti dei carcerati, dovrebbe essere quella di attivare e sviluppare le risposte alle esigenze ambientali, incoraggiare una formazione psicologica che aiuti a sviluppare competenze di ruolo su come aiutare se stessi; capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri, essere consapevoli di come le emozioni influenzino il comportamento in maniera da riuscire a gestirle in modo appropriato ed a regolarle opportunamente.

L'ascolto, da parte degli stessi operatori, delle persone private della libertà personale, è trasmettere, per analizzare insieme, le informazioni e le esperienze in modo oggettivo, valutandone vantaggi e svantaggi, al fine di arrivare a una decisione più consapevole.

¹⁶ Legge 26 luglio 1975, n. 354 - titolo I, articolo 1, comma 6.

¹⁷ Articolo 29 comma 2 del Regolamento sull'ordinamento penitenziario.

¹⁸ Articolo 29 comma 3 del Regolamento sull'ordinamento penitenziario.



5.1 Il lavoro

"L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolare il reinserimento sociale"¹⁹.

Alla luce di questo dettato normativo il lavoro carcerario è inteso come strumento rieducativo e non punitivo e al lavoratore sono assicurati diritti e tutele; infatti, i carcerati con particolari attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro e ammessi ad esercitare, per proprio conto, le specifiche attività, la cui cura presuppone necessariamente la possibilità di disporre di idonei spazi attrezzati.

Ma, la piaga del sovraffollamento, le condizioni fatiscenti delle strutture, la spaventosa carenza di personale che affligge più della metà degli Istituti di pena presenti sul territorio nazionale che danno la misura di una vera emergenza assoluta nelle carceri italiane e che impongono un intervento risoluto e rapido, determinano la reale impossibilità di ritagliare spazi da riservare al lavoro e allo studio.

Abbiamo accennato alla possibilità per i carcerati di effettuare le loro attività lavorative sia all'interno del carcere sia, se ne ricorrano le condizioni, all'esterno dello stesso²⁰ su decisione del Giudice di sorveglianza²¹.

Ed ancora alla opportunità (legge Smuraglia) di offrire agevolazioni fiscali e contributive per le cooperative sociali e le imprese che assumono detenuti sia all'interno sia all'esterno agli istituti penitenziari.²²


Ma, non tutti i detenuti possono accedere al lavoro essendo il sistema legato a logiche di precedenza, organizzato secondo

¹⁹ Articolo 20, comma 5 Legge 354/1975.

²⁰ Articolo 47 D.P.R. 30 giugno 2000 , n. 230: "Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno sia all'esterno dell'istituto, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati. Allo stesso modo possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni".

²¹ D.P.R. 30 giugno 2000, art. 48, comma 4: "Il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro esterno dell'imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ampresso al lavoro all'esterno commetta altri reati."

²² Articolo 21 O.P.



graduatorie che tengono conto delle particolari condizioni economiche, dell'anzianità detentiva, dei familiari a carico, della restante pena da scontare ecc...

La norma sull'ordinamento penitenziario²³, all'articolo 15 secondo comma, recita: *"Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica"*.

Come messo in evidenza, la legge, da un lato, offre agli imputati²⁴ l'occasione di partecipare alle attività lavorative, culturali, ricreative e sportive e, dall'altro, prevede che: *"Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i soggetti sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro"*²⁵, precisando, all'articolo 2, che: *"Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato"*.

A rafforzare l'obbligatorietà del lavoro, anche quello carcerario, c'è il dettato della Costituzione Italiana che afferma: *"Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"*.²⁶

Per favorire l'attività lavorativa dei detenuti²⁷, per come già accennato, le Direzioni possono concedere in comodato, a imprese e/o a cooperative, le produzioni penitenziarie, previa stipulazione di apposite convenzioni che stabiliscano reciproci obblighi e impegni.

Tuttavia, dalle dichiarazioni espresse dai Provveditorati Regionali durante l'attività istruttoria, è emerso come non sia possibile consentire a tutta la popolazione carceraria di condividere i progetti formativi.

Gli impedimenti sono imposti dalla brevità della pena, da motivi di sicurezza, dall'esiguo e limitato numero dei posti disponibili, dai trasferimenti di sede e dalla mancanza di fondi.

²³ Legge 354 del 25 luglio 1975.

²⁴ "L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva". Articolo 27, comma 2, della Costituzione.

²⁵ Articolo 20, comma 3 della Legge 354 del 25 luglio 1975.

²⁶ Articolo 4, comma 2.

²⁷ Articolo 47 D.P.R. 30 giugno 2000.



Nelle tabelle si evidenzia, per i semestri degli anni 2009, 2010 e 2011, sul totale dei detenuti e internati, chi lavora sia alle dipendenze dell'amministrazione, sia i non dipendenti dalle stesse:

	Tot. Detenuti	Tot. det. Lavoranti	%tot. det. lavoranti	Lavoranti dipend. amm.ne	% su tot. detenuti	Lavoranti non dipend. Amm.ne	% su tot. detenuti
1° sem. 2009	63.630	13.408	21,07	11.610	18,25	1.978	2,83
2° sem. 2009	64.791	14.271	22,03	12.376	19,10	1.895	2,92
1° sem. 2010	68.258	14.116	20,68	12.058	17,67	2.058	3,02
2° sem. 2010	67.961	14.174	20,86	12.110	17,82	2.064	3,04
1° sem. 2011	67.394	13.765	20,42	11.508	17,08	2.257	3,35
2° sem. 2011	66.897	13.961	20,87	11.700	17,49	2.261	3,38

Elaborazione Corte dei conti su dati D.A.P.

E' palese che gli elementi di criticità riguardino non solo la percentuale dei lavoranti pari al 20-22% circa, molto esigua rispetto al totale dei detenuti ma, anche la percentuale dei detenuti che operano non alle dipendenze dell'amministrazione, paria al 2-3%circa.

Nella tabella successiva si dà conto dei detenuti lavoranti, impiegati in base alla "legge Smuraglia"²⁸ per gli anni 2009, 2010 e 2011:

Anno	MEDIA DETENUTI PRESENTI	ISTITUTI	IMPRESE	COOP.	DETENTUTI	% SU TOT. DETENUTI	LAVORO INTERNO	LAVORO ESTERNO	POST DETENTIVO	FULL TIME	PART TIME	LAVORO A DOMICILIO	CRED.IMPOSTA + AGEVOLAZ. INPS
2009	64.211	47	37	80	1041	1,62%	877	154	10	200	386	455	3.872.578,07
2010	68.110	60	41	100	1367	2,01%	1119	228	20	356	474	537	5.227.741,81
2011	67.146	63	46	98	1188	1,77%	955	204	29	423	512	253	dato non disponibile

Elaborazione Corte dei conti su dati D.A.P.

Il dato riportato nella colonna "post detentivo" è quello dei detenuti monitorati, che hanno continuato a lavorare alle dipendenze dello stesso datore di lavoro nei 6 mesi successivi alla scarcerazione; oltre i 6 mesi non si è potuto procedere all'osservazione essendo soggetti tornati liberi al pari di qualsiasi altro cittadino.

Come rilevato nella precedente tabella, la percentuale dei detenuti lavoratori si attesta intorno all'1,62% per l'anno 2009 al

²⁸ Legge 22 giugno 2000, n. 193 "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti".



2,01% per il 2010, per poi ridiscendere all'1,77% per l'anno 2011.

La possibilità di usufruire di sgravi fiscali e agevolazioni contributive per l'assunzione di soggetti svantaggiati, ha permesso nel corso degli anni il fiorire di numerose attività, per lo più di carattere artigianale, gestite da cooperative sociali che, prendendo in gestione i locali o le lavorazioni all'interno degli istituti, hanno assunto i lavoratori detenuti come dipendenti con regolare contratto, oppure assimilati come soci della cooperativa stessa²⁹.


Si può, quindi, affermare con certezza che la "legge Smuraglia" sia stata l'unica forma di attivazione del lavoro carcerario che non fosse semplice assistenzialismo o pietismo. Ha introdotto un modo di lavorare nel carcere utile, non solo per i detenuti ma anche per il reinserimento sociale e anche utile per le imprese. Il lavoro in carcere non è più mettere insieme due bulloni, ma è fabbricare biciclette, confezionare panettoni straordinari, cioè fare dei progetti realizzabili, concreti, possibili; non si tratta più di intrattenere i detenuti per il tempo necessario a tenerli lontani dalla cella, ma abituarli a un lavoro utile, ad un lavoro per il futuro, ad un lavoro che sia già nella società.

Tuttavia, il contenimento nell'assunzione dei reclusi è dovuta agli esigui finanziamenti stanziati³⁰ dovuti, non ultimo, in questo momento di crisi, dalla forte crescita della disoccupazione anche nel mondo esterno.

Si rileva, quindi, che se a distanza di ben dodici anni dall'entrata in vigore della Legge 193/2000 i detenuti assunti da imprese esterne sono in numero così esiguo, forse il legislatore dovrebbe prendere in esame l'opportunità di rimodulare i finanziamenti della legge, anche alla luce dei più recenti dettati normativi, per promuovere il più possibile il lavoro esterno dei detenuti che, oltre ad essere impegnati socialmente, si

²⁹ I proventi derivanti dalle manifatture carcerarie sono versati all'entrata dello Stato cap. 2413 art. 5, per essere riassegnati alla Cassa delle Ammende (art.126 del D.P.R. 30 giugno 2000, n.230).

³⁰ Il finanziamento disposto con legge di bilancio grava sul cap.1764 - piano di gestione 02: "Spese per mercedi ai detenuti lavoratori, nonché per il trasporto dei detenuti e degli internati e del relativo personale di scorta", che per gli anni 2011 e 2012 è rispettivamente di € 4.648.112 sul totale del capitolo che per gli stessi anni ha uno stanziamento di € 49.664.207. La materia riguardante i finanziamenti per i detenuti lavoratori alle dipendenze d'impresе e cooperative prelevati sugli stanziamenti del capitolo 1764, postulerebbe essere trattata separatamente.



sentirebbero meno inclini, una volta liberi, di tornare a delinquere.

Infatti, si è potuto evidenziare che l'inserimento dei detenuti nelle cooperative sociali abbatta il tasso di recidiva dal 70% al 10%.


Appare sufficiente questo dato per comprendere l'importanza dei fondi che debbano essere destinati al lavoro nelle carceri.

Dopo la sentenza della Corte dei diritti umani di Strasburgo dell'8 gennaio 2013 che ha condannato l'Italia per la situazione nelle carceri si deve affermare con maggiore vigore che, investire in rieducazione e recupero dei detenuti "fa risparmiare una valanga di soldi e porta sicurezza sociale".

Con un ridottissimo stanziamento di fondi si rende di fatto inoperante l'articolo 27 della Costituzione, laddove si afferma che *"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*.

Purtroppo non è possibile conoscere quanti detenuti, una volta usciti dal carcere, abbiano intrapreso il percorso lavorativo iniziato all'interno degli Istituti penitenziari; sarebbe invece opportuno conoscere tali dati cosicché si possa, eventualmente, colmare le lacune lasciate dal sistema ed, attraverso l'ottimizzazione e l'efficacia delle risorse, dal punto di vista sociale, garantire che il percorso della rieducazione e della riqualificazione per le persone tornate libere sia effettivamente avvenuto.

In tal senso sarebbe auspicabile che il Ministero, anche attraverso un'opportuna attività di monitoraggio c.d. "all'esterno", possa farsi parte diligente per svolgere verifiche ex post (magari anche con l'ausilio delle forze di polizia amministrativa), al fine di comprendere se l'attività di rieducazione carceraria abbia poi effettivamente sortito o meno quegli effetti sperati nella c.d. "realità civile" oltre ad essere in grado (per il futuro) di porre in essere immediatamente quegli eventuali correttivi ove dovessero essere constatate evidenti anomalie ed incongruenze. All'uopo non si condivide l'affermazione, riportata anche in sede di audizione pubblica dal rappresentante del Ministero, che non compete all'Amministrazione della Giustizia compiere verifiche sul percorso di vita successivo al termine dell'espiazione della pena.



Tali riscontri sono infatti indispensabili per le programmazioni future e per valutare l'impatto delle attività trattamentali che hanno avuto un costo per le casse dello Stato.

5.2 L'istruzione

L'istruzione all'interno degli istituti penitenziari, oltre che un diritto costituzionalmente garantito (art. 34, c. 1 e 2), rappresenta un elemento fondamentale che rientra nel programma rieducativo del detenuto.

Per promuovere la formazione culturale, nei vari gradi d'istruzione, è prevista la possibilità di differire, per gli studenti detenuti, l'orario di studio dalle attività lavorative, o altro cui partecipano, qualora le stesse si svolgano nei medesimi momenti previsti per i corsi scolastici³¹.

Per portare a completamento gli studi intrapresi dai detenuti "Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti in altri istituti, dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività...Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica."³²

Si riportano di seguito i dati degli anni scolastici dal 2009 al 2011³³:


CORSI SCOLASTICI														UNIVERSITA'		
	Media totale detenuti	n. corsi	Totale		Italiani		Stranieri		Promossi							
			gen.part.	%	Tot.part.	%	Tot.part.	%	Tot.	%	Tot.	%	Tot.	%	Tot.	%
Anno scolastico 2008-2009	64.211	1.076	15.699	24	7.226	46	8.473	54	7.111	45	3.229	45	3.882	55	303	0
Anno scolastico 2009-2010	68.110	962	15.509	23	7.337	47	8.172	53	6.873	44	3.214	47	3.659	53	370	1
Anno scolastico 2010-2011	67.146	1.095	18.115	27	7.666	42	10.449	58	7.968	44	3.668	46	4.300	54	0	0

Elaborazione Corte dei conti su dati DAP

³¹ D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, articolo 41, comma 4.

³² D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, articolo 41, comma 4.

³³ I corsi scolastici comprendono: corsi di alfabetizzazione, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado, altri corsi non rientranti nei precedenti.



Dai dati esposti si rileva la bassa percentuale di detenuti studenti che complessivamente si attestano, per gli anni 2009, 2010 e 2011, al 24, 23 e 27% su un totale che varia da n. 64.791 per l'anno 2009, n. 68.258 per il 2010, n. 66.397 per il 2011.

Ai corsi d'istruzione secondaria superiore sono ammessi i detenuti e gli internati che devono scontare la pena per un periodo non inferiore a un anno scolastico³⁴.

Per la frequentazione dei corsi viene corrisposto un sussidio giornaliero stabilito con decreto del ministero: "*.....per ciascuna giornata di presenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso, agli studenti è corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purché abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano mercede*"³⁵.

Ad eccezione della scuola dell'obbligo che dev'essere gratuita, questa norma potrebbe essere rivisitata sotto l'ottica che il diritto all'istruzione sia diverso dal diritto al sussidio; quest'ultimo dovrebbe essere un titolo di rimborso per le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo per chi versa in disagiate condizioni economiche, come accade nella realtà esterna dalle carceri, dove gli studenti ricevono (anche se non è una regola) incentivi allo studio solo se, oltre a disagiate condizioni economiche, raggiungono i risultati per avere diritto a pre-salari ovvero a borse di studio.

Certo è che i detenuti più sono coinvolti in attività lavorative, scolastiche, ricreative o in altre attività organizzate dagli istituti e meno sono inclini all'ozio (che genera ancora stati d'animo di maggior rancore e di isolamento nonchè turbe psichiche).



³⁴ D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, articolo 43, comma 2.

³⁵ D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, articolo 45, comma 3.

Di seguito si riportano i dati relativi ai corsi attivati e terminati, a livello nazionale, con il numero degli iscritti:

	CORSI PROFESSIONALI ATTIVATI								CORSI PROFESSIONALI TERMINATI											
	n. corsi	Totali iscritti		Italiani		Stranieri		n. corsi	Totali iscritti		Italiani		Stranieri		Promossi		Italiani		Stranieri	
		Tot. gen.	%	Tot.	%	Tot.	%		Tot. gen.	%	Tot.	%	Tot.	%	Tot.	%	Tot.	%	Tot.	%
Tot. anno 2009	629	7.092		4.629		2.463		436	5.246		3.352		1.894		3.745		2.230		1.515	
Tot. anno 2010	583	7.176		4.864		2.312		435	5.327		3.285		2.042		4.076		2.432		1.644	
Tot. anno 2011	497	5.942		3.900		2.042		291	3.659		2.117		1.542		2.723		1.568		1.155	

Elaborazione Corte dei conti su dati DAP


Come si può osservare, anche per i corsi professionali la percentuale dei partecipanti è abbastanza esigua rispetto al totale della popolazione carceraria³⁶.

Si sottolinea come, sia l'Ordinamento Penitenziario che il relativo Regolamento di esecuzione prevedano l'organizzazione di corsi di scuola dell'obbligo e di addestramento professionale, mentre per quelli d'istruzione superiore usino un linguaggio meno prescrittivo: "possono essere istituite scuole di istruzione secondaria".

Le modalità per attivare tali corsi presuppongono protocolli d'intesa tra Ministero della Giustizia e Ministero della P.I. nonché forme di concertazione tra Uffici scolastici regionali e Provveditori regionali dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso i quali i singoli istituti penitenziari costituiscono specifiche commissioni didattiche (composte dal direttore, da responsabili dell'area trattamentale e da insegnanti) con il compito di formulare il progetto di istruzione.

Del resto, la difficile reperibilità di dati ufficiali sul numero di frequentanti i corsi scolastici, l'apporto tra questi e le richieste, l'esito dei percorsi fa supporre che i due ministeri

³⁶ Vedi appendice, tabella C/1, 2, 3, dove si dà contezza del numero dei partecipanti ai corsi professionali, suddivisi per Provveditorati Regionali.



competenti non svolgono in modo soddisfacente il loro ruolo teso a garantire effettivamente tale diritto.

Dall'analisi dei dati del DAP emerge che nella quasi totalità delle carceri italiane viene teoricamente assicurato il diritto all'istruzione mediante l'attivazione di corsi istituzionalizzati o gestiti da volontari, ma nella realtà è impossibile consentire l'accesso alle lezioni di tutti coloro che ne facciano richiesta. A causa poi del problema del sovraffollamento, non solo non esistono spazi che consentano lo studio e la concentrazione, ma mancano addirittura locali idonei (e anche quelli non idonei) oltre alle necessarie attrezzature.

5.3 La religione

La costituzione afferma che "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".^{37 38}.

"Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume"³⁹.

Inoltre la legge 4 marzo 1982, n°68⁴⁰, regola la presenza dei cappellani e dei ministri di culto cattolici all'interno dei penitenziari.

In particolare l'articolo 4 recita: "L'incarico ai cappellani è conferito con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia sentito il parere dell'ispettore dei cappellani e del competente ispettore


³⁷ Articolo 8 della Costituzione.

³⁸ Costituzione italiana, *Nota 2 all'art. 8, terzo comma*:

A regolare tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22 novembre 1988, n. 516, 22 novembre 1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23 marzo 1989, n. 69), emesse sulla base di previe «intese- intercorse, rispettivamente, con la Tavola valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le Comunità ebraiche, e più di recente le leggi 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 dicembre 1996, nn. 637 e 638 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione dei rapporti con altre confessioni o per la modifica delle precedenti intese.

³⁹ Articolo 19 della Costituzione Italiana.

⁴⁰ "Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena".



distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti e previo nulla osta dell'ordinario diocesano".

Per quanto riguarda la remunerazione ai cappellani, il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze, stabilisce con proprio decreto l'ammontare annuo dovuto⁴¹.

L'articolo 18, invece, regola il compenso per i ministri di culto diverso da quello cattolico, per i quali è corrisposto un corrispettivo orario stabilito dal Ministero della Giustizia di concerto con i Ministri dell'Interno e del Tesoro.

Nelle carceri operano circa n. 245 cappellani su tutto il territorio nazionale; questi religiosi, normalmente appoggiati al volontariato, provvedono anche alle esigenze concrete dei detenuti, soprattutto di quelli più bisognosi, attraverso la raccolta e la distribuzione del vestiario, delle sigarette, di alimenti e assistenza anche per il disbrigo di pratiche amministrative.

Il diritto di professare la propria religione è concesso, senza discriminazioni, a tutti i detenuti, ma esiste un diverso trattamento che è perpetuato riguardo ai mezzi attuativi, ovverosia, per i cattolici è prevista la presenza del cappellano⁴² e della cappella, per i praticanti le altre religioni sono previsti oltre a idonei locali il diritto di richiedere l'assistenza del ministro del proprio culto richiesta che è comunque subordinata all'autorizzazione del direttore, previa indicazione del Ministero dell'Interno⁴³.

Sicuramente, negli ultimi quindici anni, la situazione è notevolmente mutata a causa dell'incremento dei fenomeni migratori che hanno coinvolto e continuano ad interessare milioni di persone, causa questa dell'instabilità socio-politica dei paesi di provenienza.

Dalle informazioni fornite dai Provveditorati Regionali e dalle Direzioni degli Istituti penitenziari, in merito al quesito relativo il

⁴¹ La remunerazione dei cappellani grava sui capitoli 1603 e 1607.

⁴² Le spese relative ai ministri di culto gravano sui capitoli 1603 e 1607 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

⁴³ D.P.R. 30 giugno 2000, n.230, articolo 58, comma 6: "La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno..."



numero dei detenuti professanti le varie religioni, emergono dati caratterizzati da instabilità e genericità.

Ogni detenuto, infatti, nel momento in cui fa ingresso in Istituto è tenuto a indicare la fede religiosa professata ma, nel complesso, dalle risposte ottenute e tenuto conto dell'elevato turn-over della popolazione detenuta, che implica un costante mutamento dei dati, si evidenzia che: non tutti i detenuti dichiarano la religione di appartenenza, alcuni reclusi praticano più credi religiosi, altri hanno cambiato, all'interno dell'Istituto, il proprio orientamento religioso.

Sulla base di tali variabili, secondo i dati forniti dai Provveditorati, si riscontra che per l'anno 2011 su una popolazione media di 67.146 detenuti, la percentuale di chi professa una fede religiosa è circa del 20% così suddivisa⁴⁴:

CHIESA CATTOLICA	11,09 %
TESTIMONI DI GEOVA	0,47 %
CRIST. EVANGELICHE	0,21 %
COMUNITA' EBRAICA	0,01 %
CRISTIANI ORTODOSSI	1,15 %
ISLAMICI	6,88 %
INDUISTI/BUDDISTI	0,09 %
A.M.I.C.I. BETHEL	0,10 %
ALTRE CHIESE *	0,03 %

* Evangelica Pentacostale, Valdese, Evangelica Luterana, Chiesa Avventista.

6. Capitolo 1761: "Spese di ogni genere riguardanti il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti"

- articolo 4 e articolo 8 -

Il capitolo 1761, del Ministero della Giustizia, è intitolato: "Spese di ogni genere riguardanti il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti" ed è composto di sedici articoli.

L'odierna indagine verte sostanzialmente sull'esame dell'articolo 4 riguardante le spese per i vari percorsi della rieducazione e dell'articolo 8 concernente le spese per l'assistenza ed i servizi sociali, entrambi rivolti alle persone private della libertà personale.

⁴⁴ Dati più analitici, compresi i ministri di culto, sono esplicitati nella tabella D in appendice.



La tabella sottostante, che riporta i dati numerici medi totali dei detenuti nei diversi archi temporali, ripartiti tra uomini/donne e italiani/stranieri, se posti a raffronto con la "nota" esiguità degli stanziamenti disponibili, rende evidente l'estrema limitatezza delle risorse destinate al singolo detenuto.

	Media totale detenuti	Italiani		Stranieri	
		Uomini	donne	uomini	Donne
2009	64.211	38.806	1.567	22.640	1.199
2010	68.110	41.448	1.702	23.696	1.265
2011	67.146	41.253	1.690	23.032	1.171

Elaborazione Corte dei conti su dati dei Provveditorati regionali

Nelle tabelle che seguono, che utilizzano dati tratti dal sistema Conosco, si da conto, con riguardo alla duplice finalizzazione di cui agli art. 4 e 8, della ripartizione degli stanziamenti statali tra i molteplici Provveditorati Regionali, nonché dell'importo destinato, nei diversi ambiti territoriali, al singolo detenuto⁴⁵. A riguardo si rileva come le identiche informazioni acquisite dai medesimi Provveditorati e dal D.A.P. hanno evidenziato taluni disallineamenti, che trovano la loro giustificazione in carenze dei monitoraggi da parte di questi ultimi; carenze che non hanno consentito, al contempo, di acquisire puntuali ragguagli in ordine ai finanziamenti extra statali.

ART. 4

Con riferimento all'articolo 4⁴⁶ si da contezza degli stanziamenti relativi alla totalità delle attività culturali, ricreative e sportive realizzate all'interno degli istituti penitenziari, dei premi di rendimento e dei sussidi per i detenuti frequentanti corsi scolastici e di formazione professionale, nonché le spese per la gestione del servizio interno di biblioteca.

⁴⁵ Vedi appendice, tabella B/ 1, 2, 3.

⁴⁶ "Spese per l'organizzazione e lo svolgimento negli Istituti di prevenzione e di pena delle attività scolastiche, culturali, ricreative, sportive e di ogni altra attività inerente all'azione rieducativa - spese per il funzionamento del servizio delle biblioteche penitenziarie - pagamento tasse scolastiche, sussidi giornalieri e premi di rendimento scolastici."



Si fa presente che non è possibile differenziare la ripartizione degli stanziamenti per le diverse attività poiché, sia il D.A.P. sia i Provveditorati Regionali, non sono organizzati con banche dati.

Si può, quindi, riportare il *budget* totale per gli esercizi finanziari del 2009, 2010 e 2011 - Capitolo di spesa 1761 - art. 4:

Esercizio	2009	2010	2011
Stanziamiento iniziale di competenza	2.506.339,00	2.811.541,00	1.936.252,00
Variazione stanziamento di competenza	- 2.214,00	227.403,01	706.587,00
Stanziamiento definitivo di competenza	2.504.125,00	3.038.944,01	2.642.839,00
% variazione di competenza su anno precedente	-	21,36	- 13,03
Impegni di competenza	2.496.760,23	2.984.346,76 *	2.600.015,60 **
Impegni in conto residui	0	- 5,21	- 378,21
Impegni totali	2.496.760,23	2.984.341,55	2.599.637,29
Pagato in conto competenza	2.439.329,63	2.797.065,26	2.336.066,30
Pagato in conto residui	98.333,55	59.378,38	234.454,64
Pagato totale	2.537.663,18	2.856.443,64	2.570.520,94
Residui finali	61.010,43	242.149,34	312.343,16
Economie totali	13.939,77	1.361,46	2.124,24

Elaborazione Corte dei conti su dati Conosco

* Importo al netto del disimpegno di cui al dec. 652/2011 di euro 54.080,00

** Importo al netto del disimpegno di cui al dec. 139/2012 di euro 41.487,00

Per quel che concerne i detenuti studenti, i contributi sono erogati con riferimento al merito nonché, in alcuni casi, alle disagiate condizioni economiche, come stabilito dall'articolo 45 del D.P.R. 230 del 2000.

A tal proposito il D.A.P. ha sostenuto che:

"i sussidi e i premi di rendimento da corrispondere ai detenuti e agli internati studenti e frequentanti corsi professionali, sono stati stabiliti con Decreto Ministeriale del 1° settembre 1989"⁴⁷.

Compiendo la conversione lira/euro, la corresponsione, è:

- € 2,53 per ogni giornata di frequenza o di assenza non volontaria, per chi segue i corsi del II ciclo d'istruzione;



⁴⁷ Dal 1989 non ci sono stati ulteriori decreti di aggiornamento per mancanza di fondi.

- € 1,55 di sussidio, ai medesimi, nel periodo compreso tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso, per ogni giornata feriale⁴⁸;
- € 0,77 per i partecipanti ai corsi professionali per ogni ora di effettiva presenza o di assenza non volontaria.

A conclusione di ogni anno scolastico, sono corrisposti agli studenti i premi di rendimento nelle seguenti misure:

- € 258,23 per chi ha frequentato e superato con esito positivo corsi di scuola primaria, compresi i corsi di alfabetizzazione;
- € 361,52 per chi ha frequentato con esito positivo la scuola secondaria di I grado;
- € 154,94 per chi ha frequentato con esito positivo la scuola del II ciclo d'istruzione;
- € 413,17 per chi ha superato, con esami legali, corsi individuali del II ciclo d'istruzione;
- € 464,81 per chi ha superato gli esami dell'anno presso Università pubbliche o equiparate;
- € 154,94 per chi ha superato con esito positivo i corsi di formazione professionale.


In generale, dal punto di vista finanziario, va ammesso che il sistema carcerario sia tutt'oggi caratterizzato dall'estrema esiguità delle risorse assegnate, che, unitamente al sovraffollamento all'interno degli istituti penitenziari, ha finito per pesare negativamente e in modo incisivo sulle varie iniziative connesse ai trattamenti rieducativi.

Sicuramente l'insuccesso della gestione è dipeso da molteplici ulteriori fattori, tra i quali vanno annoverati:

- la complessità dell'organizzazione;
- l'esigenza - sovente non soddisfatta- di disporre di una pluralità di figure professionali;
- i tagli degli organici e la limitata possibilità di copertura dei medesimi a causa della vigente disciplina del turnover;
- i tagli lineari sullo specifico capitolo di bilancio.

In particolare, però, si pone in evidenza che le assegnazioni delle risorse sul capitolo 1761 articolo 4, attribuite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ai Provveditorati Regionali, che provvedono alla loro ripartizione, non sono

⁴⁸ Articolo 45, comma 3 punto 2 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.



suddivise per singola materia (scuola, attività culturali, sportive e ricreative, ecc...) e non vi sono, quindi, capitoli di bilancio specificatamente dedicati alle attività di istruzione e formazione diversificati dalle altre attività trattamentali.

Ne consegue che il D.A.P., a livello centrale, una volta assegnate le risorse ai Provveditorati che, come già detto, ne curano la gestione, non ne ha più l'effettiva contezza.

Quindi, in assenza di un Centro di elaborazione dove possano affluire i dati, non è possibile ottenere riscontri a livello nazionale su:


- quanti studenti-detenuti siano stati trasferiti ad altro penitenziario;
- quanti di loro, dopo il trasferimento, abbiano terminato il ciclo di studi e quanti abbiano abbandonato gli stessi;
- quanti detenuti non abbiano terminato gli studi per fine pena;
- quanti dei suddetti abbiano terminato gli studi, iniziati in carcere, una volta tornati liberi;
- quanti detenuti svolgano sia il corso di studi, che un percorso lavorativo.

Principalmente si rileva, all'interno delle carceri giudiziarie e delle case circondariali, la difficoltà di programmare validi percorsi scolastici in quanto, a causa della brevità della permanenza, all'interno di una stessa struttura, di una parte di detenuti trasferiti, per vari motivi, da un istituto a un altro o tornati in libertà, non viene loro permesso di terminare il corso di studi.

Inoltre, gli enti penitenziari non sempre sono organizzati per consentire il proseguimento degli studi a favore di coloro che hanno avuto il trasferimento di sede, attraverso una corretta pianificazione e prosecuzione dei corsi.

Riguardo ai risultati conseguiti, una buona parte dei Provveditorati Regionali ha segnalato che, in assenza d'indicatori comuni e condivisi, appare complesso rendere conto degli obiettivi raggiunti, fondati su concreti dati oggettivi.

Quindi si è rilevata la mancanza di azioni di supporto, di tutoring, di accompagnamento ed in collegamento con i servizi per l'impiego; scarseggia l'attuazione di contratti di formazione al lavoro con riferimento ai quali possano programinarsi percorsi di inclusione sociale al fine di rendere attuabile il consolidamento



delle competenze professionali e per individuare, sensibilizzare e coinvolgere le aziende "sensibili" del territorio, affinché si sviluppino azioni dirette all'assunzione dei soggetti sottoposti a provvedimenti penali.

Ne deriva che, tra le condizioni da promuovere, possa risultare utile istituire presso il Ministero un "Tavolo di Lavoro permanente" con tutte le Istituzioni, Enti locali e organismi che in qualche modo siano coinvolti nel processo riabilitativo, formativo e del lavoro che persegua scopi e finalità comuni di dignità umana e di acquisizione delle capacità professionali necessarie a migliorare l'occupabilità, incidendo sulle dinamiche dell'occupazione. In tal modo potrebbero formularsi proposte di indirizzi e linee programmatiche in tema di strumenti e di risorse a favore dell'occupazione.

Fondamentale risulterebbe, quindi, il miglioramento e la rivalutazione del ruolo delle parti sociali nella individuazione degli obiettivi e delle priorità delle politiche del lavoro anche attraverso un auspicabile rilancio e potenziamento delle sedi istituzionali competenti per un'attività sinergica di confronto, di programmazione partecipata e di gestione concertata.

Con l'adozione di un documento di programmazione dell'intervento per la formazione e il lavoro e con il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio si potrà assicurare il necessario collegamento organico tra gli Enti interessati per il rispetto dei principi di completezza, adeguatezza, efficienza ed economicità.

Nell'ambito della funzioni di programmazione, inoltre, ciascun soggetto coinvolto potrà definire la rilevanza e l'importanza dei campi di intervento formativo in relazione ai flussi e alla tipologia dell'utenza, individuando le modalità di fruizione, selezionando i detenuti destinatari e gli strumenti per un reale sostegno alla formazione ed inserimento lavorativo da attivare.

Di contro, è rilevante notare come, nei percorsi di reinserimento sociale, manchi quella continuità ed integrazione dei servizi formativi e di transizione al lavoro che solamente la concreta realizzazione di un sistema permanente di rilevazione dei fabbisogni formativi avrebbe assicurato.




Non è dato sapere in che modo siano stati svolti i servizi resi, sia nel settore formativo che in quello dell'inserimento occupazionale, in quanto non risulta classificata alcuna voce relativa, a titolo esemplificativo, a preventivi colloqui con il personale detenuto, di orientamento formativo e professionale, attività di *counseling* che tende ad orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità del soggetto, seminari informativi, assistenza e tirocini formativi presso le aziende del territorio che aderiscono al progetto, sostegno per le proposte di autoimprenditorialità, consulenze specialistiche e quant'altro possa descrivere il programma che si è inteso attuare, i suoi obiettivi ed il concreto realizzarsi degli stessi.

Manca la descrizione di un logico e ragionato sistema della formazione professionale che avrebbe potuto consentire di portare a termine le diverse iniziative, al fine di coordinare le opportunità offerte dal territorio, anche per garantire una crescita di competenze e capacità professionali quali strumenti idonei per l'inserimento nel mondo del lavoro.

La formazione non risulta pianificata e, di conseguenza, non si hanno riscontri sulla crescita culturale e professionale dell'internato che ha come principale obiettivo il successo occupazionale (dato anche questo non rilevabile), che è presupposto dell'acquisizione di un'autonomia personale e dell'uscita dal circuito dell'illegalità.

Non si hanno stime su quali livelli professionali o, comunque, competenze significative si siano raggiunti, poiché si trascurano i positivi rapporti con il tessuto produttivo (contatti costanti con le aziende e le loro associazioni) che consentirebbero di coniugare le aspettative delle aziende con le aspirazioni professionali degli internati e, al compimento del percorso, non si hanno dati affidabili su quali esperienze, alla fine, si siano tradotte in vere e proprie opportunità occupazionali e cioè, a titolo esemplificativo, quanti detenuti o ex detenuti abbiano imparato un mestiere e quanti di loro, qualificati, abbiano trovato lavoro.

Cosicché, l'attuazione di un sistema permanente potrebbe essere facilitata attraverso la sensibilizzazione delle parti economiche e sociali verso i problemi inerenti alla reinclusione sociale dei soggetti detenuti e, pertanto, sarebbe opportuno



promuovere la realizzazione di una rete di servizi di orientamento e inserimento al lavoro che, attraverso distinti Sportelli Multifunzionali, sia in grado di semplificare l'incontro tra la domanda e l'offerta coinvolgendo gli enti preposti a tale servizio e, vieppiù, le aziende e le imprese del mondo del lavoro.

Anche la formazione interna agli Istituti di pena deve facilitare e favorire la crescita e l'autonomia dei soggetti internati.

Di conseguenza, la proposta di formazione standardizzata e tradizionale risulta non più in grado di raggiungere l'obiettivo di una crescita reale e coerente con le esigenze socio-lavorative.

Ugualmente in tali strutture, mancano dei dati rilevanti dai quali possa argomentarsi sul come siano state sostenute e pianificate proposte alternative, dinamiche, dal carattere flessibile e fortemente personalizzate che, in qualche modo, potrebbero rappresentare l'efficienza delle modalità di fruizione delle somme pubbliche stanziare ed erogate.

In realtà, non ci sono dati confortevoli dai quali risulti dettagliatamente come siano state ottimizzate le esperienze concrete (ad esempio i laboratori, soprattutto quelli polivalenti, che consentono una diversificazione delle esperienze in funzione orientativa e di sviluppo di competenze pratiche), in che modo le singole potenzialità acquisite siano state idonee alla funzione di raccordo con il mondo del lavoro, in che modo (ad esempio in quale percentuale) sia stato raggiunto l'obiettivo del reale sbocco occupazionale nella società.

Nonostante il fenomeno sia noto, tuttavia, manca una effettiva, tangibile e minuziosa indicazione delle svariate convenzioni con le imprese cooperative sociali che, nell'offrire la possibilità di lavoro intramurario siano in grado di avviare rami di attività all'interno degli Istituti di pena.

Infatti, poiché tali società hanno la duplice funzione di luoghi di lavoro e di strumenti di transizione, nei quali gli internati sono in grado di acquisire competenze successivamente spendibili anche in un'azienda esterne, soprattutto se queste ultime sono le dirette committenti del lavoro affidato all'impresa che opera all'interno dell'Istituto, nondimeno non si hanno informazioni significative e certificabili dei diversi percorsi di formazione che siano in grado di esprimere le modalità in cui



siano state valorizzate le esperienze pratiche (in termini di pianificazione, di obiettivi, di durata, di condizioni di frequenza etc.).

Nel caso di formazione esterna (ad es. detenuti affidati a Comunità e/o agli Uffici di Servizio Sociale ecc.) non essendo schematizzati i diversi percorsi di istruzione e/o formazione non si è potuto, ad esempio, verificare il concreto apporto dei singoli operatori chiamati, in ragione delle loro professionalità, a fornire l'azione educativa.

A titolo esemplificativo non sussistendo la pianificazione dell'attività del "tutor", che si ponga come essenziale "figura di sistema" nella sua qualità di referente per il detenuto, anche al fine dei rapporti di collegamento con le aziende esterne, non si hanno informazioni specifiche sulla bontà di tali percorsi di costruzione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Il percorso formativo, sia esso interno che esterno, dovrebbe prevedere una certificazione delle competenze trasparente e riconoscibile che consenta ai detenuti ed ex detenuti non solo l'eventuale prosecuzione di percorsi formativi partendo da una dotazione di crediti formativi, ma anche di potersi presentare sul mercato del lavoro con una documentazione "leggibile" dal mercato delle imprese.

Non si avuta contezza di piani d'inserimento per cui non si è avuto modo di conoscere come le diverse Istituzioni, ognuna per la propria competenza, abbia proceduto a:

- selezionare, monitorare, valutare i percorsi formativi e riabilitativi;
- istituire dei veri e propri team operativi (anche interistituzionali), in grado di monitorare la concreta realizzazione delle finalità dei piani di inserimento;
- favorire il completamento e il coordinamento dei percorsi formativi e di inserimento sociale.

Non si conoscono dati ed elementi che, attraverso il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti, possano dare contezza dello sviluppo e del miglioramento del modello formativo al fine di garantire il raggiungimento di quegli standard metodologici rientranti nell'area risultati (*output* delle iniziative intraprese, percorsi realizzati, risorse attivate, utenti



coinvolti, destinatari coinvolti, loro caratteristiche, percentuale di abbandoni e di frequenze, certificazioni finali).

Inoltre non appaiono sufficienti i soli dati numerici (unici elementi attualmente conosciuti) di quanti detenuti annualmente svolgono attività lavorative all'interno o all'esterno degli istituti di pena (cfr. tab. pag. 37).

Un altro elemento di criticità riscontrabile è la presenza di numerosi detenuti stranieri che non conoscono la lingua italiana.

Cosicché, data l'assenza di traduttori nell'organizzazione penitenziaria risulterebbe utile programmare (purtroppo è avvenuto raramente) corsi scolastici *ad hoc*; non ultimo, non può non segnalarsi la reale impossibilità di applicare misure alternative alla detenzione poiché, la maggior parte dei detenuti stranieri, non ha un luogo preciso di riferimento esterno.

Una svolta a tale situazione potrebbe essere la concreta ed efficace applicazione del decreto legislativo 7 settembre 2010 n. 161⁴⁹ con il quale è stata recepita la decisione europea relativa al trasferimento delle persone condannate nel nostro Paese verso lo Stato membro di cittadinanza del condannato e viceversa⁵⁰.

ART. 8


Con riguardo all'articolo 8⁵¹ il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha segnalato che, come previsto dall'articolo 80 dell'Ordinamento Penitenziario⁵²: "Il 90 per cento circa delle risorse finanziarie del capitolo 1761 art.8 sono destinate alla corresponsione degli onorari ai professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica che svolgono presso gli istituti penitenziari

⁴⁹ "Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea.(10G0185)" - G.U. n. 230 del 1 ottobre 2010 - Entrata in vigore del provvedimento il 16 ottobre 2010.

⁵⁰ DEC. 27 novembre 2008 n. 2008/909/GAI - Decisione Quadro del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. - Pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2008, n. L. 327. La decisione è entrata in vigore il 5 dicembre 2008.

⁵¹ "Assistenza ed attività di servizio sociale. Assistenza agli affidati al servizio sociale per adulti. Spese per attività di accertamento della personalità dei detenuti, degli internati e degli affidati al servizio sociale per adulti nonché per indagini sul loro ambiente familiare e sociale. Onorari a professionisti esperti per l'attività di osservazione e trattamento dei detenuti".

⁵² Legge 26 luglio 1975 n. 354, comma 2. "L'amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del Tesoro", -



attività di osservazione e trattamento... Al precitato personale viene riconosciuta una parcella oraria pari ad euro 17,63, per un massimo di 64 ore mensili (euro 19,02 per gli esperti convenzionati dagli Istituti di Porto Azzurro, Favignana, Gorgona) e, comunque, nei limiti delle somme accreditate al funzionario delegato presso l'istituto penitenziario..."⁵³. I fondi stanziati per l'articolo 8, per gli anni 2009, 2010, 2011, sono :

Capitolo di spesa 1761 - art. 8

Esercizio	2009	2010	2011
Stanziamiento iniziale di competenza	2.065.057,00	2.310.878,00	1.591.455,00
Variatione stanziamento di competenza	43.295,00	- 41.399,08	835.400,00
Stanziamiento definitivo di competenza	2.108.352,00	2.269.478,92	2.426.855,00
% variazione di competenza su anno precedente	-	7,64	7,93
Impegni di competenza	2.095.222,41	2.261.673,57	2.279.219,73
Impegni in conto residui	- 34.313,86	- 1.663,70	- 2.742,39
Impegni totali	2.060.908,55	2.260.009,97	2.276.477,34
Pagato in conto competenza	2.050.145,58	2.200.983,67	2.036.856,42
Pagato in conto residui	135.316,08	42.215,05	60.575,83
Pagato totale	2.185.461,66	2.243.198,72	2.097.432,25
Residui finali	81.781,71	74.070,54	245.232,14
Economie totali	49.972,42	33.991,37	158.261,15

Elaborazione Corte dei conti su dati Conosco

Con riferimento alle somme inviate in economia l'Amministrazione nei suoi chiarimenti ha definito il fenomeno assolutamente *fisiologico*, in quanto, riferendosi agli anni 2009-2010, le somme non impegnate sono desunte dalle inferiori disponibilità di competenza degli organi decentrati dell'Amministrazione penitenziaria.

In particolare esse derivavano da riduzioni di ordini di accreditamento ai funzionari delegati (direzioni di istituti penitenziari e uffici territoriali per l'esecuzione penale esterna) i quali non potevano impegnarli nella loro totalità a causa dell'esiguo numero di concreti piani o programmi trattamentali.

In riferimento all'esercizio 2011, la legge di assestamento del bilancio (Legge 11 novembre 2011, n. 182) ed il successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 novembre 2011 hanno portato all'aumento dello stanziamento del

⁵³ Gli importi orari sono stati stabiliti con Decreto 2 agosto 2006 del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.



capitolo in argomento per l'ammontare di € 800.000, sia in termini di competenza che di cassa, realizzando quindi maggiori economie in termini di competenza.

L'Amministrazione ha tenuto a precisare che, in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, non è stato possibile effettuare l'impegno completo delle più consistenti disponibilità del bilancio, in quanto la spesa che grava sul cap. 1761 art. 8 è principalmente destinata alle attività fornite dagli esperti in psicologia, criminologia, ecc. secondo quanto previsto dall'art. 80 della legge 354/1975 e, in misura inferiore, alle attività di servizio sociale degli uffici dell'UEPE.

Gli importi impegnati e non pagati negli esercizi finanziari 2009/2010/2011 che hanno prodotto economie di cassa sono state regolarmente liquidate e pagate negli esercizi successivi.

Dall'istruttoria è emersa la necessità di conoscere il numero dei professionisti chiamati ad operare sul territorio nazionale; mentre il D.A.P. non ha potuto fornire tale dato, i Provveditorati Regionali hanno, invece, offerto i seguenti resoconti, calcolati sulla media annuale dei detenuti presenti, suddivisi per gli anni dal 2009 al 2011:

Esperti ex art. 80 O.P.

	2009			2010			2011		
	Media det. presenti	n. esperti	%	Media det. presenti	n. esperti	%	Media det. presenti	n. esperti	%
TRIVENETO	-	-	-	4.578	1	0,02	4.391	1	0,02
LIGURIA	1.624	12	0,74	1.712	12	0,70	1.773	9	0,51
SICILIA	48 esperti senza indicazione degli anni								
UMBRIA	1.258	11	0,87	1.682	11	0,65	1.701	10	0,59
CAMPANIA	non è indicato il numero degli esperti ma solo le ore lavorative suddivise per anno								
BASILICATA	602	8	1,33	580	8	1,38	490	8	1,63
PUGLIA	4.202	36	0,86	4.678	42	0,90	4.487	25	0,56
MARCHE	1.081	7	0,65	1.117	6	0,54	1.174	9	0,77
CALABRIA	2.802	26	0,93	3.189	24	0,75	3.054	22	0,72
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	5.104	36	0,70	5.464	32	0,58	5.444	32	0,59
LOMBARDIA	8.747	39	0,45	9.283	38	0,41	9.432	33	0,35
LAZIO	5.579	33	0,59	6.316	38	0,60	6.654	36	0,54
ABRUZZO E MOLISE	2.181	13	0,60	2.421	11	0,45	2.499	11	0,44
SARDEGNA	2.264	12	0,53	2.273	12	0,53	2.041	12	0,53
EMILIA ROMAGNA	4.560	10	0,22	4.454	10	0,22	4.031	10	0,25

Elaborazione Corte dei conti su dati dei Provveditorati Regionali



7. FONDI COMUNITARI.

Già negli anni '90 la Commissione Europea, con il chiaro intento di compiere azioni di riforma che favorissero l'integrazione socio-economica, dava vita all'iniziativa "Occupazione" che, attraverso il sostegno di migliori opportunità sul mercato del lavoro per i gruppi sociali più deboli faceva rientrare, tra essi, anche i detenuti ed ex detenuti.

In sede di attuazione della seconda fase dell'Iniziativa verso la metà e sino alla fine degli anni '90 attraverso l'apertura di un nuovo canale di finanziamento (Integra), specificamente dedicato allo svantaggio sociale, si è potuto osservare un certo interesse alla programmazione ed all'esecuzione di interventi comunitari all'interno ed all'esterno del carcere.

Inizialmente, l'interesse comunitario per le problematiche relative al carcere si era manifestato attraverso la previsione di interventi formativi finanziati tramite programmi operativi, sia regionali che multiregionali, del Fondo Sociale Europeo (FSE), con l'obiettivo di sostenere misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione, che fossero in grado di definire condizioni di sviluppo delle risorse umane non solo attraverso l'integrazione sociale nel mercato del lavoro, ma anche grazie alla promozione di una più intensa coesione economica e sociale, di un maggiore e più duraturo sviluppo pubblico, di un più elevato livello di occupazione, di una più ragguardevole parità tra uomini e donne.

Con tali operazioni particolarmente complesse si è riusciti a precisare un metodo di intervento definito "integrato" con lo scopo, da un lato, di agevolare l'inserimento sociale e professionale dei destinatari finali (detenuti) e, dall'altro, di influenzare le Istituzioni (Giustizia, Lavoro, Sociale) a vario titolo coinvolte nel processo di ricollocazione.

Così attraverso la messa a punto di nuove metodologie formative occupazionali ma, anche, mediante l'individuazione di nuovi percorsi di lavoro che rendano, il tempo della pena, un accrescimento sociale nel lungo periodo, si possono tutelare e garantire sia la sicurezza collettiva ed individuale sia la riabilitazione sociale e professionale.



Sta di fatto che la gravità della situazione carceraria italiana collegata all'entità del fenomeno del sovrappopolamento, ha fatto evidenziare un vertiginoso aumento del totale dei reclusi (registratosi a partire già dai primi anni '90) dovuto sia al numero esorbitante di cittadini stranieri, ma anche dei sempre più numerosi tossicodipendenti.

In definitiva, analizzando il contesto socio-occupazionale italiano non può non notarsi come l'ingresso nel mondo produttivo di nuovi soggetti sia particolarmente ostile per quelli, detenuti ed ex detenuti, a più difficile collocamento.

Infatti, non si può prescindere dalla considerazione che la popolazione detenuta rappresenti una mescolanza estremamente varia e molteplice nella quale ciascun elemento è portatore di situazioni differenti e di fabbisogni specifici in relazione non solo alle proprie condizioni di immigrato, tossicodipendente, sieropositivo, o semplicemente in virtù del proprio vissuto, ma anche connesse allo status, vero e proprio, di detenuto.

Cosicché, le misure di recupero e di reinserimento, in questo caso, devono essere immaginate ed ideate tenendo conto delle necessità e delle specificità del singolo, oltre ad essere personalizzate ed adattabili, rivalutando l'individuo come principale protagonista del proprio processo di reinserimento.

Nel vasto scenario dei Programmi europei per l'inclusione, il progetto EQUAL è stato utilizzato per favorire quelle azioni innovatrici in grado di creare le condizioni per un mercato del lavoro aperto a tutti riservando un'attenzione specifica al tema delle cosiddette "buone pratiche", riconosciute come sistemi innovativi e contraddistinte dall'attitudine di essere diffuse e trasferite in altri contesti e sistemi a livello locale, nazionale ed europeo.

In quest'ottica, come sarà ampiamente ribadito nel prosieguo di questa relazione, la buona pratica EQUAL assume una connotazione di trasferibilità specificamente orientata al *mainstreaming*, quella sorta di strategia antidiscriminatoria il cui perseguimento non viene più visto come un obiettivo da raggiungere di per sé, come fosse una specifica area di intervento ma, piuttosto, come un principio che si integra con tutti i possibili settori di intervento pubblico: dall'occupazione, all'istruzione, alle relazioni esterne e che impone, quindi, che le



autorità pubbliche, prima di procedere all'assunzione di una data misura, valutino l'eventuale effetto discriminatorio che essa possa determinare, mirando così ad evitare conseguenze negative ed a migliorare la qualità e l'incisività delle proprie politiche.

In ragione di ciò, l'individuazione e la valorizzazione degli elementi di successo dei progetti realizzati è stata oggetto di un ampio confronto in ambito europeo e nazionale, con l'obiettivo di creare sinergie tra i due livelli e di attivare un circolo virtuoso tra le esperienze condotte.

7.1 Obiettivi raggiunti con l'iniziativa comunitaria EQUAL.

L'iniziativa EQUAL, appartenente alla programmazione comunitaria del Fondo Sociale Europeo 2000-2006, è stata inglobata nella programmazione 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo. L'Autorità di Gestione dell'iniziativa comunitaria EQUAL è stata individuata nel Ministero del Lavoro, che ha finanziato diversi progetti volti al reinserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale interna ed esterna, realizzati in partenariato con le articolazioni periferiche del DAP, con gli Enti locali e il terzo settore.

Gli obiettivi raggiunti attraverso l'iniziativa comunitaria EQUAL sono stati molto rilevanti sotto il profilo del rafforzamento della rete interistituzionale a livello locale. Grazie alle iniziative progettuali EQUAL si è resa possibile la costituzione di *partnership* di sviluppo locale costituite da Provveditorati regionali, uffici di esecuzione penale esterna, istituti penitenziari, enti locali, cooperative sociali, etc..., per migliorare le azioni di reinserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non ha gestito direttamente i suddetti finanziamenti, bensì ha partecipato al partenariato istituzionale, favorendo l'attuazione dei progetti di reinserimento socio-lavorativo nei soggetti in esecuzione penale.



I programmi finanziati dall'iniziativa comunitaria EQUAL sono stati finalizzati al raggiungimento di vari obiettivi sinteticamente riconducibili a tre macro ambiti d'intervento:

- l'assistenza alla transizione dei condannati dal carcere nella società;
- il supporto post-detenzione;
- il reinserimento socio-lavorativo.

Il bacino territoriale di riferimento per tali progetti ha riguardato le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Sardegna.

7.2 Interventi finanziati con fondi comunitari


L'Amministrazione penitenziaria compie interventi in partenariato con le Regioni e le Province Autonome per migliorare l'efficacia delle azioni volte all'inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale, anche in previsione di una maggiore sicurezza del territorio.

Sul piano organizzativo, l'obiettivo principale perseguito è la diffusione del metodo della programmazione partecipata interistituzionale che coinvolge: imprese private, terzo settore, volontariato e cittadinanza attiva, così da rafforzare il sistema di *governance* locale.

I risultati da raggiungere, attraverso tali accordi riguardano la costituzione dei tavoli di programmazione con la partecipazione dei rappresentanti dei Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e dei referenti delle Regioni e Province Autonome; la definizione di modelli organizzativi di reinserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale, adattabili alle diverse realtà locali, facendo tesoro delle buone prassi locali; l'impegno per gli enti locali è quello di condurre una politica d'intervento per la sicurezza e la legalità sul territorio.

Il fine è condividere un programma di prevenzione alla recidiva adottando il metodo partecipativo tra istituzioni.

La programmazione integrata dei servizi per il reinserimento sociale costituisce, dunque, un nuovo strumento per garantire



qualità, raccordando livelli diversi di governo e pluralità di fonti finanziarie e strumentali, in linea con il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013.

A tale iniziativa aderiscono la quasi totalità delle regioni, in particolare: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (con il ruolo di coordinatrici) Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Trento e Bolzano.


Nell'intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle strategie dell'Unione Europea sull'occupazione e l'inclusione sociale, il Ministro della giustizia, in data 27 aprile 2011, ha firmato l'Accordo per l'attuazione del progetto interregionale-transnazionale⁵⁴.

In esso le Amministrazioni firmatarie hanno convenuto di impegnarsi a collaborare per la realizzazione del progetto con l'obiettivo generale di rafforzare il campo d'azione per le politiche d'inclusione per contrastare fenomeni di discriminazione sociale e lavorativa e gestire l'inserimento sociale, formativo e lavorativo delle persone sottoposte a misure dell'Autorità Giudiziaria, restrittive della libertà personale.

In tema di *governance* è stato costituito un Comitato di pilotaggio responsabile delle attività di collaborazione avviate nell'ambito della presente intesa. Tale Comitato, è composto dai rappresentanti individuati dalle Regioni e/o Province autonome e dal Ministero di Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna, con l'incarico di promotore dell'iniziativa che:

- dovrà garantire il flusso informativo sistematico e costante sul tema, al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività e mettere in comune le esperienze realizzate;
- assicurare il monitoraggio sull'andamento generale delle azioni progettuali; individuare e diffondere le buone prassi nel settore dell'inclusione socio lavorativa dei soggetti in esecuzione penale, incentrate sulle caratteristiche dei servizi e realizzate in collaborazione tra il settore del lavoro, della formazione, delle politiche sociali;

⁵⁴ Accordo Interregionale Transnazionale - Interventi per il miglioramento dei servizi per l'inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale, aperto alla firma il 17 febbraio 2010.




- promuovere, sui singoli territori e a livello interregionale, la creazione o il potenziamento di reti e di servizi per l'inserimento socio-lavorativo rivolti ai soggetti in esecuzione penale;
- ricavare dalle esperienze realizzate indicazioni per impostare in futuro nuovi interventi a supporto dello sviluppo e dell'innovazione dei servizi per l'inserimento socio-lavorativo rivolti ai soggetti in esecuzione penale;
- definire e realizzare azioni di cooperazione finalizzate allo scambio di prodotti e servizi ed alla realizzazione di azioni e servizi comuni di interesse interregionale.

E' stata prevista la creazione di una *task force* integrata a livello centrale, di coordinamento e raccordo delle diverse azioni, per l'attuazione del progetto interregionale, costituita da esperti d'inclusione sociale del Ministero di Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e delle Regioni coordinatrici (Lombardia coadiuvata da Lazio e Sardegna), ed esperti interni o esterni che le altre Regioni e/o Province autonome aderenti all'Accordo intendano nominare. Tale organo avrà altresì il compito di svolgere azioni di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post della sperimentazione e implementazione dei modelli organizzativi proposti.

Nello svolgimento delle proprie attività, la *task force* individuerà le norme di collaborazione e le sinergie con il Comitato di pilotaggio, tenendo conto delle indicazioni da questo fornite.

Con l'adesione al predetto Progetto interregionale le Regioni e/o Province autonome s'impegnano a promuovere una strategia integrata d'interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi d'inclusione socio-lavorativa delle diverse fasce socialmente svantaggiate. In particolare si dovranno adoperare per: promuovere un sistema di servizi territorialmente omogeneo ed efficace per i soggetti in esecuzione penale con il coinvolgimento degli attori economici; realizzare percorsi integrati e personalizzati d'inclusione lavorativa e individuare modelli organizzativi sostenibili ed eventualmente esportabili; avviare interventi per l'inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale in coerenza con gli obiettivi del progetto interregionale.



Gli interventi avviati consentiranno di acquisire i dati necessari per l'individuazione di uno o più modelli organizzativi di servizi integrati per il reinserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale, in grado di rispondere alle effettive esigenze dell'utenza e a garantire un miglior livello di sicurezza dei cittadini.

Le Amministrazioni firmatarie hanno individuato nella Regione Lombardia l'amministrazione coordinatrice dei lavori del Comitato di Pilotaggio, coadiuvata dalle Regioni Lazio e Sardegna.

I compiti, di segreteria tecnica e organizzativa, relativi alla collaborazione interregionale e transnazionale e di supporto alle attività del Comitato di pilotaggio, sono affidati all'Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE.

Con riferimento agli aspetti finanziari, la realizzazione degli interventi dovrà essere sostenuta dalle Regioni e/o Province autonome e dal Ministero di Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, attraverso l'utilizzo delle risorse FSE 2007-2013, da quelle nazionali e di eventuali altre risorse regionali e comunitarie che saranno individuate dalle singole amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze, con successivi provvedimenti amministrativi, compatibilmente con le relative disponibilità finanziarie.

L'accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità per l'intera durata della programmazione 2007-2013, e potrà, se necessario, essere revisionato su proposta del Comitato di pilotaggio.

Le amministrazioni aderenti all'Accordo concordano, altresì, di attivarsi per favorire l'estensione a nuovi partner interessati, al fine di ampliare la rete e di promuovere la collaborazione sul tema.

Qualora si presentassero condizioni favorevoli per uno scambio proficuo a livello europeo, tale collaborazione potrà essere estesa anche a livello extraterritoriale.

L'accordo per l'attuazione del progetto, costituisce una tappa fondamentale del percorso iniziato con l'attuazione della programmazione comunitaria 2000-2006, con i protocolli d'intesa stipulati con le Regioni e con le Linee Guida in materia



d'inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria⁵⁵.

Tutti i finanziamenti europei sono a destinazione vincolata e determinata nei Regolamenti comunitari di riferimento.

A proposito del Fondo Sociale Europeo i vincoli riguardano la destinazione dei finanziamenti ad attività d'inclusione sociale⁵⁶ mentre gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione, gestione, sorveglianza e controllo degli interventi, sono attuati attraverso i fondi strutturali europei⁵⁷.

7.3 Ruolo e attività svolta dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) per la realizzazione del proprio mandato istituzionale utilizza ordinariamente i fondi strutturali provenienti dalle programmazioni comunitarie, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo.

Nell'ambito della programmazione comunitaria 2000-2006 il DAP ha partecipato attivamente all'attuazione dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL ed ha ottenuto il finanziamento di diversi progetti volti al reinserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale in partenariato con gli Enti locali e il terzo settore.

Il Progetto EQUAL, nato nell'ambito della Strategia Europea per l'Occupazione e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2000-2006, promuove la sperimentazione di proposte e

⁵⁵ Approvate dalla Commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti con le Regioni e/o Province autonome.

⁵⁶ cfr. Regolamento (CE) n. 1081/2006

⁵⁷ Regolamento (CE) n. 1083/2006 in base al quale le attività di controllo, ex ante ed ex post, sono eseguite dalle Autorità di *Audit* e dall'Autorità di gestione FSE, in attuazione dei sistemi di gestione e controllo di primo e secondo livello, per verificare l'ammissibilità della spesa e la rispondenza ai vincoli di destinazione.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in fase istruttoria, ha precisato che non essendo Autorità di gestione di Fondi strutturali europei e di *Audit*, non può eseguire controlli in tal senso, attività, questa, svolta dal Ministero del Lavoro che riveste il ruolo di autorità di gestione del FSE.



politiche innovative per contrastare il fenomeno della discriminazione e della disuguaglianza nel mercato del lavoro.

I programmi, caratterizzati da una notevole estensione transnazionale, sono avviati tenendo in debito conto le diverse tematiche dell'occupabilità, imprenditorialità, adattabilità, pari opportunità e richiedenti asilo.

Possono valersi, quali destinatari finali, dei programmi di aiuto per l'inserimento sociale soprattutto nel mondo del lavoro, le persone riconosciute affette da una dipendenza e/o qualsiasi persona priva di impiego da quando è stata sottoposta ad una pena detentiva o a un'altra sanzione penale.

I progetti finalizzati al pieno reinserimento costruttivo nella società delle persone soggette ad esecuzione penale vengono presentati da enti pubblici e/o appartenenti al privato sociale, anche in partenariato con strutture dell'Amministrazione penitenziaria sia a livello centrale che decentrato e locale.

Sulla base della disamina effettuata nel 2007, per i progetti realizzati nell'ambito dell'iniziativa comunitaria EQUAL ed al fine di mettere in atto le buone pratiche realizzate nel corso della precedente programmazione comunitaria, è stata posta in essere a partire dal 2008 una concertazione tra le Regioni, in qualità di Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo, per la quota parte dei fondi loro assegnati dalla Commissione Europea al fine di realizzare i rispettivi Programmi Operativi, in attuazione del Quadro Strategico Nazionale per le politiche di sviluppo regionale.

Per utilizzare al meglio le risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo, relativamente alla programmazione comunitaria 2007-2013, il DAP ha stipulato in data 27 Aprile 2011 un Accordo Interregionale "*Interventi per il miglioramento dei servizi per l'inclusione socio lavorativa dei soggetti in esecuzione penale*", volto proprio al coinvolgimento fattivo delle Regioni nella programmazione partecipata degli interventi di inclusione sociale dei soggetti in esecuzione penale.

L'Accordo prevede una *governance* interistituzionale *ad hoc* (costituita sia dai referenti dei Provveditorati Regionali e sia di quelli delle Regioni) per programmare in modo partecipato, anche mediante la redazione congiunta di bandi pubblici, l'eventuale realizzazione d'interventi d'inclusione sociale dei soggetti in



esecuzione penale, con i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo gestito dalle Regioni.

Nell'azione di programmazione e, principalmente, nelle attività volte all'attuazione degli interventi di reinserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale esterna, si tende a coinvolgere sinergicamente tutte le risorse presenti sul territorio regionale con particolare riferimento all'imprenditoria, al terzo settore e al volontariato per creare un definito, costante ed efficace rapporto "a rete" tra gli operatori istituzionali e gli operatori del sociale, tutti coinvolti nella realizzazione delle condizioni generali di legalità e di recupero sociale.

7.4 Ruolo dei Provveditorati Regionali

Nell'ambito del processo di programmazione ed utilizzazione delle risorse di provenienza comunitaria, utili al raggiungimento delle finalità esposte ed oggetto della presente indagine, emerge che i Provveditorati Regionali rivestano un ruolo di estrema importanza dovuto, anche, al loro coinvolgimento attivo nel processo di redazione dei bandi pubblici territoriali.

Tale ruolo, se attivamente svolto, potrebbe rappresentare un'ottima opportunità per intercettare ulteriori ed alternative risorse finanziarie, rispetto a quelle ormai esigue derivanti dal bilancio dello Stato.

Si pensi ad una realizzabile partecipazione dei Provveditorati ai Programmi Operativi Regionali (POR-FSE), approvati dalla Commissione europea, all'interno dei quali le Amministrazioni Provinciali sono riconosciute come soggetti esecutori per le azioni rientranti nei tre assi prioritari:

Asse 1 : Adattabilità,

Asse 2 : Occupabilità,

Asse 3 : Inclusione sociale.

Cosicché, in presenza di appositi bandi pubblicati dalle Province per procedere all'assegnazione delle risorse stanziato, i Provveditorati, di concerto con le Direzioni degli Istituti penitenziari della Regione, potrebbero avviare contatti con le rispettive Autorità di gestione dei programmi, al fine di agevolare la realizzazione di interventi di inclusione sociale dei soggetti in



esecuzione penale e, inoltre, potrebbero promuovere iniziative a livello locale volte a favorire la presentazione di proposte progettuali suscettibili di finanziamento, anche mediante partenariati costituiti tra Enti e/o Organizzazioni locali.

La collaborazione da parte delle Regioni permetterebbe ai Provveditorati di svolgere una funzione di coordinamento e interlocuzione con i rispettivi livelli organizzativi della Regione e/o degli Enti locali.

Gli effetti che potrebbero scaturire, sono individuabili nella creazione di una rete operativa indirizzata a fornire risposte adeguate alle diverse problematiche del reinserimento, quali l'accesso dei detenuti alle esperienze lavorative e formative interne ed esterne al carcere, la creazione di servizi, sportelli, centri informativi e di orientamento negli Istituti penitenziari e la creazione di laboratori produttivi interni.

Altra fonte cui attingere risorse, potrebbe essere il Fondo Nazionale per le politiche sociali (FNPS), che opera a livello regionale e per il quale ogni Regione, con legge propria, individua gli obiettivi ed i destinatari.

Pur essendo emerso dall'istruttoria l'intervento dei Provveditorati regionali a tale programmazione partecipata, non omogeneamente sull'intero territorio nazionale, l'auspicio per il futuro, è che tale modus operandi di condivisione del metodo partecipativo tra istituzioni, continui a essere consapevolmente e proficuamente migliorato, quale strumento alternativo per il reperimento di forme di finanziamento extra-nazionali.

7.5 Ruolo delle Regioni

Le risorse provenienti dalla programmazione comunitaria 2007-2013, destinate al *target* dei soggetti svantaggiati (tra i quali rientrano i detenuti), sono assegnate alle Regioni nell'ambito dei rispettivi Programmi operativi previsti nel Quadro Strategico nazionale per le politiche di sviluppo regionale.

Al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non sono assegnate direttamente risorse finanziarie dalle Regioni. Sono, infatti, queste ultime, con l'incarico di Autorità di gestione, che pubblicano dei bandi per finanziare i progetti per il reinserimento dei soggetti svantaggiati e/o soggetti in esecuzione penale, ai

Dei



quali possono partecipare generalmente gli enti del privato sociale.

Il Dipartimento attraverso le articolazioni periferiche ha, da sempre, provveduto al rafforzamento delle reti territoriali per l'attuazione dei progetti volti all'inclusione sociale delle persone detenute, attraverso protocolli d'intesa e accordi operativi.

8. Il garante dei diritti dei detenuti

In Italia, contrariamente ad altri Paesi europei, manca la figura di un garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, ossia l'istituto del difensore civico o *ombudsman* che svolge, negli ordinamenti ove esiste, funzione di garanzia con il compito di tutelare e sorvegliare la corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei giudici; è in sostanza, il difensore del detenuto cui questi può rivolgersi nel caso subisca abusi.

La figura del garante dei diritti dei detenuti è stata introdotta con l'articolo 12-bis del D.L. 30 dicembre 2008 n. 207⁵⁸; l'articolo 18 è stato così modificato "I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici"; il primo comma dell'articolo 67, riguardo le visite agli istituti penitenziari, è stato così sostituito: lettera l-bis: "i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati".

Oggi questo organismo, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 22 paesi dell'Unione europea e nella Confederazione Elvetica.

In Italia non è ancora stata istituita la figura di un garante nazionale per i diritti dei detenuti, ma esistono garanti regionali, provinciali e comunali le funzioni dei quali sono definite dai relativi atti istitutivi.

I garanti ricevono segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti dei detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati e si rivolgono all'autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie.

⁵⁸ Legge 354/1975.



Il loro operato si differenzia pertanto nettamente, per natura e funzione, da quello degli organi di ispezione amministrativa interna e della stessa magistratura di sorveglianza.

I garanti possono effettuare colloqui con i detenuti e possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 67 dell'ordinamento penitenziario (novellati dalla legge n. 14/2009).

La carenza di una normativa generale a livello nazionale può generare difformità di regolamentazione locale.

Sarebbe, quindi auspicabile un intervento legislativo che si caratterizzi per tipicità di direttive e di norme e che ponga particolari attenzioni oltre che alle criticità del territorio, anche ai luoghi in cui sono dislocati i penitenziari.


Del pari sarebbe indispensabile creare un albo nazionale dei Garanti con figure professionalmente e specificamente preparate distinguendo la figura del Garante - coordinatore a livello nazionale da quella del Garante organizzatore-responsabile a livello regionale.

Quest'ultimo potrebbe rivestire un ruolo importantissimo per quanto riguarda il lavoro dei detenuti sia all'interno sia all'esterno delle carceri.

Il 20 giugno 2012 è stato stipulato un protocollo tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia)⁵⁹ finalizzato alla collaborazione per la promozione ed attuazione di un Programma per lo svolgimento di attività lavorative extramurarie da parte dei soggetti in stato di detenzione in favore delle comunità locali che potrebbero variare dalla manutenzione del verde pubblico a lavori di pubblica utilità, dal volontariato ad attività di protezione civile, ecc...

Non ultimo si potrebbe considerare valido, sul piano nazionale, riconoscere al Garante-coordinatore il potere di attuare protocolli d'intesa con il Garante regionale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, gli Enti locali e L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

⁵⁹ Nelle persone di: Graziano Delrio, presidente dell'ANCI e Giovanni Tamburrino, Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.



Dal canto suo il Garante regionale, ha la funzione di assicurare il rispetto di tali accordi monitorando e coadiuvando le intese tra gli Enti locali, i Provveditorati regionali e gli Istituti penitenziari per l'inserimento lavorativo dei detenuti e degli internati, con i requisiti di legge.

Del resto non può non evidenziarsi l'importanza della cosiddetta auto-imprenditorialità dei detenuti i quali, sotto la guida di esperti, potrebbero avere la gestione dei beni confiscati affinché diventino prodotti destinati al sostentamento sia personale che di tutta la collettività.

Naturalmente, la possibilità di accedere al lavoro sia interno sia esterno ai penitenziari deve tradursi nella capacità e nell'ammissibilità di continuare l'attività lavorativa da persona libera.

Anche l'integrazione dell'uso dei braccialetti elettronici potrebbe essere un'ulteriore soluzione per fronteggiare agli ingenti costi degli agenti di custodia che accompagnano i detenuti all'esterno, ai fini dell'attuazione dei programmi⁶⁰, essendo il problema legato agli eccessivi oneri finanziari assunti dallo Stato, per mantenere i detenuti inoperosi, sia i costi per i recidivi che rientrano nelle celle, di particolare attualità.

Infatti, secondo una recente ricerca effettuata dall'Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) per l'anno 2012, un detenuto al mese per lo Stato equivale all'esborso per lo stipendio di un parlamentare, considerando la spesa totale, comprensiva dei costi per il personale, per la manutenzione delle infrastrutture, per il vitto e l'alloggio e per le attività ricreative e culturali.

9. Considerazioni conclusive

1. L'esigenza di promuovere interventi e programmi innovativi che avrebbero potuto contribuire a dare una soluzione alla questione lavorativa in carcere ha comportato la promulgazione di una serie di atti normativi sulla formazione professionale dei detenuti ritenuta, dalla legge quadro n. 845

⁶⁰ L'argomento è stato ampiamente trattato nella deliberazione n. 11/2012: "La gestione delle opere di edilizia penitenziaria", dalla Sezione centrale di controllo sulle Amministrazioni dello Stato, di questa Corte dei conti.



del 1978 e dalle leggi di riforma penitenziaria n.354 del 1975 e n. 663 del 1986, il principale strumento per il reinserimento sociale e produttivo dei detenuti.


Tuttavia, nonostante l'evidente graduale valorizzazione dei corsi attivati e dei detenuti iscritti, dalle "Rilevazioni semestrali detenuti lavoranti e frequentanti i corsi professionali negli istituti penitenziari" del Ministero della Giustizia (anni 1999 e segg.) è emerso uno scenario piuttosto scoraggiante sull'esito dei corsi in quanto, proprio per la mancanza di una decisa motivazione - che trae origine dal difficile collocamento e dalla mancanza di prospettive lavorative - solamente pochi detenuti riescono a completare il percorso formativo.

Tenuto conto, da un lato, del fattore legato alla composizione della popolazione carceraria, che evidenzia come il 90% dei detenuti sia in possesso della licenza di scuola media inferiore e oltre il 40% sia analfabeta e, dall'altro, dei gravi problemi di degrado sociale e di emarginazione degli stessi (in quantità rilevante tossicodipendenti, sieropositivi, immigrati o in situazioni di difficoltà personale o familiare, ecc.), si comprende come sia particolarmente difficile programmare ed attuare percorsi formativi in grado di garantire un futuro reinserimento nella società ed a ricostruire un ideale progetto di vita.

Da tali premesse consegue che la formazione debba necessariamente esprimersi in una serie di interventi caratterizzati da elevata eterogeneità nella loro composizione, sia con riguardo alla complessità, che in relazione al costo orario per allievo, in modo da consentire al detenuto, una volta espiata la pena, un più agevole reinserimento nella società.

2 Nel corso dell'istruttoria è stato necessario estrapolare dati e risultati anche attraverso un'attenta osservazione sui siti Istituzionali, al cui interno sono state individuate le *best practices*.

In detto ambito, avendo riguardo alle diverse varietà dei corsi che si occupano prevalentemente di artigianato (giardinaggio, elettricista, aiuto-cuoco, ceramica, idraulico, falegname, taglio e cucito, ecc.) e trascurando la formazione di base in informatica, si rileva che i percorsi formativi piuttosto che garantire concrete occasioni di reinserimento, in relazione ai fabbisogni, generano, in realtà, bassa maestranza difficilmente



impiegabile in un mercato del lavoro fortemente concorrenziale e ad alta tecnologia.

Alla luce dell'analisi condotta, può affermarsi che il lavoro, se nella fase di rieducazione del condannato esprime l'essenza del processo stesso, rimane il punto cruciale su cui si incentra la criticità del sistema penitenziario.

Il riscontro dei dati sull'occupazione dei detenuti mette, infatti, in evidenza una sconcertante e contraddittoria realtà, anche in termini quantitativi, considerato che i detenuti impegnati nelle attività lavorative, all'interno o all'esterno del carcere, sono nel complesso poco meno di un quinto della popolazione carceraria totale, come emerge dalle informazioni fornite dal DAP del Ministero della Giustizia (cfr. Ministero della Giustizia, Rilevazioni semestrali detenuti lavoratori e frequentanti i corsi professionali negli istituti penitenziari, anni 1999 e segg).

Per quanto riguarda il lavoro extramurario, si è, inoltre, rilevato come sicuramente esso assuma particolare importanza per il soggetto ristretto, fornendo al detenuto l'opportunità di confrontarsi con dinamiche simili a quelle che dovrà affrontare all'uscita dal carcere.

In tal senso il lavoro fuori dal carcere assume una connotazione fondamentale come strumento di preparazione graduale alla vita libera: il detenuto inizia a sentirsi utile per la società, a crearsi un sistema di relazioni e dei punti di riferimento per poter progettare una vita fuori dalla cella.

Sebbene la normativa consenta l'apertura del carcere a commesse esterne da parte di privati o di enti pubblici, si è assistito ad una vera e propria fuga delle imprese che non hanno trovato più conveniente utilizzare forza lavoro rappresentata dai detenuti.

Ciò ha inciso negativamente sulla possibilità per i reclusi di lavorare all'esterno del carcere (così come previsto dall'art. 21 della L. 354/75), a causa, non solo, del naturale allarme riconducibile a pericoli di evasione, ma anche, a seguito dei ritardi e degli ostacoli, sia formali che burocratici, connessi ai frequenti trasferimenti da un carcere all'altro, che si aggiungono alla carente domanda di lavoro da parte del mercato esterno.

Anche se in alcune regioni come la Lombardia e l'Emilia Romagna, grazie al riconoscimento di un possibile beneficio



collegato alla partecipazione a *stage* di formazione professionale, si è registrato un significativo aumento del numero di soggetti ammessi, tuttavia, il lavoro intramurario, alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, continua ad essere quello che impiega, in misura percentuale, il numero maggiore di detenuti lavoranti: circa l'87% sul totale dei detenuti lavoranti e il 20% rispetto ai detenuti presenti.

Questo tipo di lavoro che, come detto, rappresenta sovente l'unica opportunità, risulta mal remunerato ed essenzialmente improduttivo, concernendo una serie di attività legate alla vita quotidiana della struttura (pulizia, mense, magazzino, ecc.) e, soprattutto, privo di alcuna significativa funzione socializzante, formativa o di gratificazione per il soggetto.

3. Al di là dei propositi, è rimasta lettera morta l'attuazione concreta e sostanziale del patto trattamentale che, nelle intenzioni iniziali, avrebbe dovuto impegnare, da un lato, l'amministrazione penitenziaria a realizzare percorsi individualizzati, condivisi nelle regole e negli obiettivi, all'interno del carcere (e, in detto ambito, a non trasferire il detenuto se non in casi eccezionali), e, dall'altro avrebbe dovuto garantire una completa adesione dei detenuti ai percorsi delineati.

In un periodo di ristrettezze economiche, che si riflette negativamente sui progetti finanziati, e di sovraffollamento estremo delle carceri come quello attuale, è da chiedersi quali garanzie possa assicurare lo Stato rispetto agli impegni da assumere per favorire percorsi di trattamento individualizzati.

Non risulta siano mai state sviluppate strategie e formule vincenti che possano armonizzare e contemperare le esigenze di sicurezza, di giustizia, di ordine pubblico, di deflazione da sovraffollamento, con quelle trattamentali di assistenza e di rieducazione (lavoro, istruzione, formazione) dei detenuti, che molto spesso, a seguito di trasferimenti, interrompono i percorsi intrapresi.

Del resto, il problema principale consiste nella difficoltà di portare a termine un progetto quando, come evidenziato nel corso dell'indagine, venga ad esso assegnata una percentuale irrisoria dei fondi richiesti.

In detto contesto, diviene indispensabile la collaborazione e l'intervento del volontariato che, nella sua funzione sussidiaria



rispetto agli obblighi che fanno capo allo Stato, rappresenta l'incerto e mutevole elemento che, nel rapporto carcere-società esterna, incrementa la possibilità di raggiungimento di un soddisfacente risultato finale.


Lo stesso fenomeno del lavoro cooperativo, di un certo rilievo nell'ambito delle attività penitenziarie, nonostante le complessità e le difficoltà di ordine pratico che lo caratterizzano, rappresenta una concreta opportunità di rivalorizzazione e di reinserimento sul mercato per i detenuti ed ex detenuti.

Osservando, infatti, le realtà note nei diversi istituti penitenziari nazionali, soprattutto nelle regioni del Lazio, Emilia-Romagna e Toscana è emersa, oltre ad una particolare operosità dei detenuti, altresì, una sorta di favore da parte della comunità esterna (enti pubblici e privati, associazioni di categoria, terzo settore, volontariato) che si è manifestata anche attraverso l'erogazione di contributi significativi.

L'analisi condotta ha evidenziato, sempre più, la necessità di favorire e sostenere lo sviluppo di metodi e sistemi integrati che consentano di attivare e coinvolgere tutte le risorse presenti sul territorio - istituzionali e non - nelle molteplici fasi dell'esecuzione penale e durante tutto il percorso di recupero e di reintegrazione del detenuto/ex detenuto.

Le difficoltà gestionali e le complicazioni procedurali che rallentano e indeboliscono l'impiego e l'utilizzo dei fondi strutturali, in parte a carico del bilancio statale ed in parte di provenienza comunitaria, destinati al reinserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale, spesso trovano la loro origine nella mancanza di adeguate direttive sulla corretta ripartizione dei fondi medesimi, con conseguente frammentazione degli interventi stessi.

Appare indispensabile porre in essere un'azione sistemica per il reinserimento socio-lavorativo di detenuti, ex detenuti e condannati in misura alternativa, orientata alla creazione di progetti finalizzati al sostegno di azioni integrate in tutte le fasi del suo svolgimento, attraverso la costituzione di una task force composta da diversi attori ed operatori, in grado di realizzare un workshop permanente che potrà fungere da luogo di confronto utile per lo sviluppo di sinergie volte a risolvere le problematiche legate al reinserimento socio-occupazionale del detenuto.



Dagli approfondimenti effettuati sono apparsi evidenti taluni specifici nodi da sciogliere per rivitalizzare l'attuale sistema penitenziario, dal punto di vista dell'assistenza e della rieducazione dei detenuti.

In particolare:

- il carcere, allo stato, continua ad apparire carente sul piano della capacità di reinserimento del soggetto nell'apparato sociale che dovrà accoglierlo a fine pena;

- l'esigenza di definire una nuova progettazione del trattamento tiene conto del fatto che il Sistema della giustizia penitenziaria, singolarmente considerato, non può avviare e realizzare un processo di riforma dell'attuale "pianeta carcere".

Occorre ripensare a politiche del lavoro integrate con adeguate politiche di *welfare*, al fine di promuovere piani efficaci di sviluppo dell'occupazione all'interno e all'esterno del carcere, attraverso una sinergia tra tutte le Istituzioni a ciò deputate presenti sul territorio.

Le carenze pianificatorie e progettuali determinano risposte insoddisfacenti, non solo con riguardo agli stanziamenti sui fondi del bilancio dello Stato, ma anche sui fondi di derivazione comunitaria assegnati per i soggetti in posizione di svantaggio, tra i quali rientrano i detenuti.

Per un miglior utilizzo delle suddette limitate risorse finanziarie e strumentali e per consentire maggiore efficienza ed efficacia agli interventi per il reinserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale, è auspicabile che l'Amministrazione Penitenziaria, nelle relative programmazioni future, possa assumere il ruolo di interlocutore fondamentale, accanto agli attuali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, Province Autonome), sia pure limitatamente alle funzioni di competenza.

Un siffatto modello organizzativo, di tipo integrato, favorirebbe modelli individualizzati di intervento nell'esecuzione dei trattamenti riabilitativi e rieducativi, così da adattare il trattamento penitenziario – in armonia con le vigenti disposizioni normative – alle necessità di ogni internato, il cui programma potrà combinare elementi di differente grado di classificazione.

In tal modo il potenziamento e la diversificazione dell'offerta di attività, intese come strumenti di esecuzione del trattamento,



potranno essere in grado di rendere dinamica la vita dei centri penitenziari fino a configurarli come un autentico servizio pubblico diretto alla risocializzazione dei reclusi.


Solamente attraverso una comune strategia di politiche di integrazione sociale della popolazione carceraria - nella quale si inseriscono temi più vari, quali a titolo esemplificativo la mediazione culturale per immigrati, l'assistenza alle donne detenute e ai loro figli, l'area penale esterna, le attività trattamentali nei settori educativo, ricreativo, sportivo, la formazione professionale e l'inserimento nel mondo lavorativo, la formazione congiunta del personale carcerario, di quello socio-sanitario e del mondo del volontariato - si può tentare, per quanto possibile, di favorire la realizzazione di un "Sistema" funzionale di inserimento e reinserimento lavorativo.

Sarà possibile, in tal modo, offrire ai diversi *policymaker* elementi di nuova conoscenza rispetto alle politiche programmate e messe in atto, così da agevolarli e coadiuvarli nei processi decisionali, attraverso la verifica costante di ciò che sta avvenendo e la valutazione delle informazioni relative ai diversi programmi che si intendono realizzare, all'avvio delle procedure di implementazione, alla performance delle procedure e dei sistemi di monitoraggio, agli obiettivi da raggiungere in termini di strutture e organizzazioni coinvolte, alla scelta del target e degli strumenti tarati sui bisogni e sulle priorità, sulla qualità dei servizi offerti e sull'adeguatezza delle risorse mobilitate.

Perciò la programmazione da parte del Ministero, per dare massimo risalto ed offrire valide opportunità di lavoro ai detenuti, dovrà essere considerata come il primario processo con cui si formulano, effettuando delle previsioni, le scelte fondamentali e strategiche.

Più semplicemente, programmare identifica le attività di previsione di un determinato possibile scenario futuro con l'obiettivo di individuare le risorse più valide per rendere concreto e realizzato il futuro immaginato.

Per mezzo delle previsioni di possibili impieghi futuri dei detenuti, il Ministero dovrà individuare, quindi, gli obiettivi che sarebbe opportuno conseguire in uno specifico intervallo temporale, predisponendo i mezzi necessari quali risorse finanziarie, risorse tecnologiche e umane, oltre alle modalità di



azione ed ai percorsi gestionali per raggiungere le mete prefissate.

4. Dai riscontri ottenuti (anche attraverso una più attenta analisi su World Wide Web dei progetti concretamente realizzati), sebbene siano evidentemente limitati e generici, è ricavabile una interessante osservazioni: generalmente i datori di lavoro maggiormente propensi a fornire occasioni di lavoro a detenuti e condannati ammessi alle misure alternative sono le cooperative sociali, che riportano un discreto primato rispetto alle imprese pubbliche o private.

Pertanto, il Ministero in sede programmatica si deve anche porre il problema, di fronte alla sovvenzione di personale alle varie cooperative interessate richiedenti il loro contributo (in un determinato esercizio), che nelle diverse realtà economiche del Paese non si possano determinare rischi, anche indiretti, tendenti a favorire una concorrenza sleale.

E' fuor di dubbio ed è facilmente intuitivo che una società cooperativa in piccole realtà socio-economiche del Paese possa competere in maniera più aggressiva rispetto ad altre similari imprese, riuscendo, per esempio, in materia di contratti ad evidenza pubblica a sostenere maggiori (e più facili) ribassi d'asta.

Conseguentemente in sede di redazione dei vari programmi è indispensabile che il Ministero sia garante affinché, a livello locale, non si possano porre le basi per agevolare posizioni dominanti, se non addirittura di monopolio, che condizionino la sopravvivenza delle altre piccole e medie imprese che operano economicamente ed a stretto contatto (in concorrenza) alle stesse cooperative ove lavorano i detenuti.

Va ricordato che l'art.3 Legge 193/2000 prevede espressamente che gli gravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti.

In sostanza il Ministero non deve consentire che le altre imprese, con interessi economici sovrapponibili e contrapposti alle cooperative dei detenuti, siano messe nelle condizioni di difficoltà economiche che possano condurre ad una loro chiusura



In tal senso potrebbe essere utile che vi sia sempre un costante raccordo con le Camere di Commercio (ovvero altre istituzioni) sparse sul territorio nazionale per ottenere quelle informazioni necessarie ed utili per non creare distorsioni economiche locali.

L'esigenza in questione è ancora più sentita in una fase di crisi acuta come quella che sta vivendo in questo momento il nostro Paese.

In detto contesto è importate che la programmazione venga effettuata non trascurando un'analisi accurata anche dei c.d. "parametri socio-ambientali" delle varie realtà su cui il Ministero intenderà esercitare la propria sfera di influenza, affinché le varie cooperative di detenuti si possano integrare armoniosamente nel contesto economico locale, senza creare disequilibri ed ostacoli per lo sviluppo dei vari settori interessati.

Nel contempo è, parimenti, necessario nei casi di rieducazione al lavoro, che il Ministero svolga concomitanti e/o successivi controlli al fine di verificare se, per le aziende che hanno assunto lavoratori detenuti, l'intendimento non sia stato solamente quello di conseguire benefici fiscali o contributivi, ma soprattutto quello di formare, attraverso specifiche nozioni teorico-pratiche (c.d. know how) quelle professionalità necessarie affinché i lavoratori, una volta tornati in libertà, possano avere concrete chance di reinserimento sociale.

Oltre alla programmazione di cui si è detto diffusamente è indispensabile che il Ministero si doti anche degli opportuni e conseguenti strumenti di controllo.

Per quanto riguarda i singoli progetti di rieducazione dei detenuti il Ministero, in sede di monitoraggio, dovrebbe utilizzare quelle metodiche che, per esemplificare, potremmo definire "misurazioni di progetto" le quali consentano di riscontrare "a valle" l'esito ottenuto dalle varie attività di rieducazione già programmate "a monte".

Trattasi, in sostanza, di un insieme di indicatori rivolti ad avere sempre sotto controllo e prevedere l'andamento delle principali variabili critiche di ogni progetto di recupero (i tempi, i costi, le risorse, le qualità, le variazioni di scopo, ecc.). Le misurazioni di progetto includono solitamente una serie di indicatori standard, ma possono utilizzare anche altri indicatori



definiti ad hoc in base alla specifica natura del progetto rieducativo.

In sostanza il Ministero con l'adozione delle misurazioni di progetto avrebbe l'opportunità di quantificare nel modo più obiettivo possibile le performance del piano di lavoro afferente ogni detenuto, utilizzando la misurazione dell'insieme di indicatori che ne fanno parte.

Tale attività dovrebbe essere svolta in massima sinergia con i magistrati di sorveglianza a livello locale.

5. In stridente contrasto con le evidenziate esigenze operative, che richiederebbero la realizzazione di un assetto organizzativo particolarmente evoluto, la relazione ha evidenziato varie anomalie, molte delle quali hanno riguardato proprio gli assetti organizzativi che, allo stato, risultano particolarmente complicati e caratterizzati da:

- carenti monitoraggi, qualitativi e quantitativi;
- assenza, tanto presso i Provveditorati Regionali che presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di apposite banche dati, che ha impedito alla Corte dei conti di acquisire contezza della ripartizione degli stanziamenti tra le diverse attività finanziabili con il Cap. 1761 che, peraltro, allo stato, neppure presenta suddivisioni per singole materie;
- mancanza di indicatori comuni e condivisi, con conseguente impossibilità di dare puntualmente conto degli obiettivi raggiunti, cosicché risulta difficile per l'Amministrazione comprendere se l'attività di rieducazione carceraria, che pur rappresenta un costo per lo Stato, riesca effettivamente a sortire, e in che percentuale, gli effetti sperati e diventa non agevole per la medesima porre in essere, con la dovuta immediatezza, i necessari interventi correttivi;
- carenze, a livello pianificatorio, caratterizzate dall'inadeguatezza di validi percorsi scolastici e formativi oltre che dall'insufficiente coordinamento sul territorio dei diversi soggetti istituzionali preposti. Soltanto da pochi mesi è stato sottoscritto un protocollo di intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel quale sono stati previsti percorsi modulari e flessibili (anche con l'utilizzo di modalità digitali e del libretto scolastico) con i quali



L'Amministrazione spera, per come anche riferito in sede di audizione, di poter risolvere l'annoso problema.

6. Dal punto di vista finanziario il sistema carcerario è tutt'oggi caratterizzato dall'estrema esiguità delle risorse assegnate, che, unitamente al sovraffollamento all'interno degli istituti penitenziari, ha finito per pesare negativamente e in modo incisivo sulle varie iniziative connesse ai trattamenti rieducativi.

7. Sicuramente l'insuccesso della gestione è dipeso anche da molteplici ulteriori fattori, tra i quali vanno annoverati:

- la complessità dell'organizzazione;
- l'esigenza - sovente non soddisfatta - di disporre di una pluralità di figure professionali;
- i tagli degli organici e la limitata possibilità di copertura dei medesimi a causa della vigente disciplina del turn over;
- i tagli lineari sullo specifico capitolo di bilancio.

10. Raccomandazioni

L'esame svolto e le conclusioni finali portano a definire una serie di raccomandazioni volte ad ovviare a carenze dell'attuale sistema, che, essenzialmente, si sostanziano nell'esigenza di:

- creare un *data-base* nazionale con informazioni riguardanti le caratteristiche professionali e il percorso formativo di ciascun detenuto, la disponibilità e le caratteristiche degli spazi lavorativi presenti presso gli istituti penitenziari e le attività lavorative realizzabili, tramite le quali potranno incontrarsi l'offerta e la domanda di lavoro;
- sviluppare un sistema di valutazione sull'efficacia delle attività e degli interventi finalizzati al reinserimento sociale, così da essere in grado di avere puntuale contezza, in ogni momento, degli effetti realizzati dai suddetti interventi di assistenza e rieducazione carceraria, nonché di porre in essere, con la dovuta immediatezza, le necessarie azioni correttive, ove se ne manifesti la necessità;
- optare per le modalità *e-learning* (corsi per via telematica, in videoconferenza o in teledidattica) per offrire percorsi formativi in grado di dare adeguata risposta alle difficoltà derivanti sia dai trasferimenti dei detenuti studenti-lavoratori



che così non interromperebbero le attività, sia per coloro che, a causa del sovraffollamento e delle contingenti difficoltà di partecipazione, non possano essere presenti fisicamente.

Al riguardo è necessario non solo attivare corsi professionali o d'istruzione in tutte le carceri nazionali, ma anche verificare se i corsi attivati soddisfino l'intera domanda proveniente dalla relativa popolazione;

- utilizzare in misura più vantaggiosa il braccialetto elettronico inteso come sistema di monitoraggio automatico per favorire il lavoro all'esterno dei detenuti sopperendo alla carenza degli agenti di custodia.


Per tale aspetto sarebbe auspicabile, anche per risolvere eventuali problemi di competenza, avviare un immediato raccordo istituzionale con il Ministero degli Interni (sottoscrivendo specifici protocolli di intesa) per regolare l'impiego operativo di tali strumenti di controllo;

- ipotizzare un maggiore e più allargato *startup* per i detenuti che intendano avviare un'impresa collegata a offerte di vendita sul mercato dei propri prodotti, attraverso una riduzione del carico fiscale, prevedendo agevolazioni per i detenuti-lavoranti anche per contrastare la concorrenza esterna; in particolare si potrebbe ipotizzare una serie di sgravi nell'acquisto dei macchinari e delle materie prime, nell'uso dell'energia elettrica, nello smaltimento dei rifiuti promuovendo, al tempo stesso, anche l'internazionalizzazione delle manifatture.

In tal modo, potrebbe essere limitato il negativo fenomeno secondo cui molte imprese italiane si rivolgono alla forza lavoro estera per abbattere i costi della produzione, delocalizzando le proprie aziende;

- attivare un piano nazionale per rendere produttivi i beni confiscati alla criminalità organizzata, in sinergia con i Comuni e gli Enti locali, che possa favorire la promozione di progetti specifici afferenti alle attività agricole, al restauro di beni immobili da utilizzare per diverse attività (alberghi, musei, case di cura, scuole, associazioni), all'incentivazione, anche per i detenuti, di investimenti industriali, ecc.;

- rendere più funzionante ed incisivo il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro



esecuzione nell'Unione europea (decreto legislativo n. 161 del 7 settembre 2010 che accoglie la decisione quadro adottata dal Consiglio dell'Unione Europea 2008/909/GAI);

- svolgere, nei casi di rieducazione al lavoro, controlli concomitanti e/o successivi al fine di verificare se, per le aziende che hanno assunto lavoratori detenuti, l'intendimento non sia stato solamente quello di conseguire benefici fiscali o contributivi, ma soprattutto quello di formare, attraverso specifiche nozioni teorico-pratiche (c.d. know how) quelle professionalità necessarie affinché i lavoratori, una volta tornati in libertà, possano avere concrete chance di reinserimento sociale.



11. Appendice

Elenco allegati

- Allegato **A**: Detenuti presenti sul territorio nazionale, suddivisi per regioni, uomini, donne, stranieri.
A1, anno 2009
A2, anno 2010
A3, anno 2011

- Allegato **B**: Quadro economico-finanziario suddiviso per regioni.
B1, anno 2009
B2, anno 2010
B3, anno 2011

- Allegato **C**: Corsi professionali attivati e terminati suddivisi per regioni.
C1, anno 2009
C2, anno 2010
C3, anno 2011


- Allegato **D**: Detenuti professanti le varie religioni, per l'anno 2011, suddivisi per regioni.



ANNO 2009-MINISTERO GIUSTIZIA


TAB B.1

DA BILANCIO			DATI CONOSCO					
stanziam. Iniziale di competenza	stanziam. definitivo di competenza	Totale medio detenuti	totale stanziamento dati CONOSCO art.4	% su tot. Stanziamenti.	stanziam. per detenuto €	totale stanziamento dati CONOSCO art.8	% su tot. Stanziamenti.	stanziam. per detenuto €
p.g.								
04	2.506.339,00	2.504.125,00						
08	2.065.057,00	2.108.352,00						
04	ABRUZZO	1.780	135.973,06	5%	76,39			
08						32.371,54	2%	
04	MOLISE	401	46.655,55	2%	116,35			
08						10.005,57	0%	24,95
Tot. Provveditorato PESCARA								18,19
04		2.181	182.628,61	7%	83,74			
08						42.377,11	2%	19,43
altri finanziamenti								
BASILICATA								
04		601	19.665,00	1%	32,72			
08						13.202,31	1%	21,97
altri finanziamenti								
CALABRIA								
04		2.801	86.500,00	3%	30,88			
08						53.817,68	3%	19,21
altri finanziamenti								
CAMPANIA								
04		7.638	292.078,26	12%	38,24			
08						205.225,97	10%	26,87
altri finanziamenti								
EMILIA ROMAGNA								
04		4.560	190.284,78	8%	41,73			
08						110.355,65	5%	24,20
altri finanziamenti								
FRIULI VEN. GIULIA con VENETO								
04								
08								
LAZIO								
04		5.758	246.435,00	10%	42,80			
08	(prestaz. € 17,63 H.)					281.821,07	13%	48,94
altri finanziamenti								
LIGURIA								
04		1.624	74.765,00	3%	46,04			
08						51.242,83	2%	31,55
altri finanziamenti								
LOMBARDIA								
04		8.746	360.600,00	14%	41,23			
08						320.855,49	15%	36,69
altri finanziamenti								
MARCHE								
04		1.081	38.688,00	2%	35,79			
08						15.528,77	1%	14,37
altri finanziamenti								
PIEMONTE								
VALLE D'AOSTA								
Tot. Provveditorato di TORINO								
04		5.104	189.775,89	8%	37,18			
08						170.872,20	8%	32,48
altri finanziamenti								
PUGLIA								
04		4.202	141.150,00	6%	33,59			
08						200.292,21	9%	39,67
altri finanziamenti								




ANNO 2009-MINISTERO GIUSTIZIA
TAB B.1

DA BILANCIO		Totale medio detenuti	DATI CONOSCO					
stanziam. Iniziale di competenza	stanziam. definitivo di competenza		totale stanziamento dati CONOSCO art.4	% su tot. Stanziam.	stanziam. per detenuto €	totale stanziamento dati CONOSCO art.8	% su tot. Stanziam.	stanziam. per detenuto €
SARDEGNA								
04		2.264	80.525,00	3%	35,57			
08	dispon.residua 658,95					59.849,52	3%	26,44
altri finanziamenti								
SICILIA								
04		7.680	280.906,60	11%	36,67			
08						208.147,77	10%	27,17
altri finanziamenti								
TOSCANA								
04		4.281	149.274,99	6%	34,87			
08						214.063,95	10%	50,00
altri finanziamenti								
TRENTINO A.A. con VENETO								
04								
08								
UMBRIA								
04		1.258	46.855,00	2%	37,25			
08						80.290,20	4%	63,82
altri finanziamenti								
VALLE D'AOSTA con PIEMONTE								
04								
08								
04	VENETO	3.201	90.539,05	4%	28,28			
08						116.986,83	6%	36,55
04	FRIULI V.GIULIA	884	52.678,38	2%	60,97			
08						27.609,18	1%	31,96
04	TRENTINO A.A.	387	14.313,62	1%	36,99			
08						12.922,92	1%	33,39
Tot.Provveditorato di PADOVA								
04		4.452	157.531,05	6%	35,38			
08						157.518,93	7%	35,38
		64.211						
04	Totale art.4	2.504.125,00	tot.pagato di cui pag. con residui	2.537.663,18		39,52	2.185.461,66	34,04
08	Totale art.8	2.108.352,00		-98.333,55			-135.316,08	
			pag. per competenza stanziam.di competenza	2.439.329,63		37,99	2.050.145,58	31,93
			impegni di competenza	2.504.125,00		39,00	2.108.352,00	32,83
			residui finali	2.496.760,23		38,88	2.060.908,52	32,10
			economie tot.	61.010,43			81.781,71	
				13.939,77			49.972,42	



ANNO 2010-MINISTERO GIUSTIZIA
TAB B.2

DA BILANCIO		Totale medio detenuti	DATI CONOSCO			totale stanziamento dati CONOSCO art.8	% su tot. Stanziam.	stanziam. per detenuto €
stanziam. Iniziale di competenza	stanziam. definitivo di competenza		totale stanziamento dati CONOSCO art.4	% su tot. Stanziam.	stanziam. per detenuto €			
p.g.								
04	2.811.541,00	3.038.944,00						
08	2.310.878,00	2.269.478,92						
ABRUZZO		1.863	69.418,95	2%	35,36			
						42.543,18	2%	21,67
MOLISE		458	30.974,85	1%	67,63			
						11.868,42	1%	25,91
Tot. Provveditorato PESCARA								
04		2.421	100.393,80	3%	41,47			
08						54.411,60	2%	22,47
altri finanziamenti								
BASILICATA								
04		580	35.761,53	1%	61,66			
08						15.258,70	1%	26,31
altri finanziamenti								
CALABRIA								
04		3.188	115.094,00	4%	36,10			
08						52.411,45	2%	16,44
altri finanziamenti								
CAMPANIA								
04		7.824	402.964,29	13%	51,50			
08						220.750,43	10%	28,21
altri finanziamenti								
EMILIA ROMAGNA								
04		4.454	192.733,99	6%	43,27			
08						111.119,00	5%	24,95
altri finanziamenti								
FRIULI VEN. GIULIA con VENETO								
04								
08								
LAZIO								
04		6.316	293.874,96	10%	46,53			
08	(prestaz. € 17,63 H.)					284.516,88	13%	45,05
altri finanziamenti								
LIGURIA								
04		1.711	78.272,00	3%	45,75			
08						58.648,92	3%	34,28
altri finanziamenti								
LOMBARDIA								
04		9.282	358.512,25	12%	38,62			
08						285.353,85	13%	30,74
altri finanziamenti								
MARCHE								
04		1.116	51.443,40	2%	46,10			
08						20.872,40	1%	18,70
altri finanziamenti								
PIEMONTE								
VALLE D'AOSTA								
Tot. Provveditorato di TORINO								
04		5.464	202.696,00	7%	37,10			
08						167.305,40	7%	30,62
altri finanziamenti								
PUGLIA								
04		4.678	183.866,00	6%	39,30			
08						228.216,47	10%	48,79
altri finanziamenti								



ANNO 2010-MINISTERO GIUSTIZIA

TAB B.2

DA BILANCIO			DATI CONOSCO					
stanziam. Iniziale di competenza	stanziam. definitivo di competenza	Totale medio detenuti	totale stanziamento dati CONOSCO art.4	% su tot. Stanziam.	stanziam. per detenuto €	totale stanziamento dati CONOSCO art.8	% su tot. Stanziam.	stanziam. per detenuto €
p.g.								
SARDEGNA								
04	dispon.residua 8.700,00	2.273	91.462,00	3%	40,24			
08	dispon.residua 378,72					65.380,85	3%	28,76
altri finanziamenti								
SICILIA								
04		8.010	313.469,47	10%	39,13			
08						208.802,39	9%	26,07
altri finanziamenti								
TOSCANA								
04		4.533	179.858,00	6%	39,68			
08						209.932,84	9%	46,31
altri finanziamenti								
TRENTINO A.A.								
04	con VENETO							
08								
UMBRIA								
04		1.682	60.802,00	2%	36,15			
08						91.812,00	4%	54,59
altri finanziamenti								
VALLE D'AOSTA con PIEMONTE								
04								
08								
VENETO								
		3.308	172.517,28	6%	52,15			
						126.163,73	6%	38,14
FRIULI V.GIULIA								
		864	17.318,15	1%	20,04			
						29.516,11	1%	34,16
TRENTINO A.A.								
		406	5.404,52	0%	13,31			
						12.723,70	1%	31,34
Tot.Provveditorato di PADOVA								
04		4.578	195.239,95	6%	42,65			
08						168.403,54	7%	36,79
Totale art.4								
04		3.038.944,00	2.856.443,64		41,94	2.243.198,72		32,93
08		2.269.478,92	-59.378,38			-42.215,05		
altri finanziamenti								
			2.797.065,26		41,07	2.200.983,67		32,32
			3.038.944,00		44,62	2.269.478,92		33,32
			2.984.341,55		43,82	2.261.673,57		33,21
			242.149,34			74.070,54		
			1.361,46			33.981,37		




ANNO 2011-MINISTERO GIUSTIZIA
TAB B.3

DA BILANCIO			DATI CONOSCO					
stanziam. iniziale di competenza	stanziam. definitivo di competenza	Totale medio detenuti	totale stanziamento dati CONOSCO art.4	% su tot. Stanziam.	stanziam. per detenuto €	totale stanziamento dati CONOSCO art.8	% su tot. Stanziam.	stanziam. per detenuto €
p.g.								
04	1.936.252,00	2.642.839,00						
08	1.591.455,00	2.426.855,00						
ABRUZZO			1.984	69.543,24	3%	35,05		
						43.292,38	2%	21,82
MOLISE			514	34.993,50	1%	68,08		
						12.354,16	1%	24,04
Tot. Provveditorato PESCARA								
04		2.498	104.536,74	4%	41,85			
08						55.646,54	2%	22,28
altri finanziamenti								
BASILICATA								
04		492	34.889,65	1%	70,91			
08						14.290,57	1%	29,05
altri finanziamenti								
CALABRIA								
04		3.053	114.209,31	4%	37,41			
08						41.030,74	2%	13,44
altri finanziamenti								
CAMPANIA								
04		7.992	258.997,94	10%	32,41			
08						238.314,68	10%	29,82
altri finanziamenti								
EMILIA ROMAGNA								
04		4.030	113.170,58	4%	28,08			
08						124.735,54	5%	30,95
altri finanziamenti								
FRIULI VEN. GIULIA con VENETO								
04								
08								
LAZIO								
04		6.654	278.790,50	11%	41,90			
08						268.673,09	11%	40,38
altri finanziamenti								
LIGURIA								
04		1.772	72.567,80	3%	40,95			
08						47.044,68	2%	26,55
altri finanziamenti								
LOMBARDIA								
04		9.432	317.005,58	12%	33,61			
08						191.681,00	8%	20,32
altri finanziamenti								
MARCHE								
04		1.174	102.179,20	4%	87,04			
08						41.852,59	2%	35,65
altri finanziamenti								
PIEMONTE								
VALLE D'AOSTA								
Tot. Provveditorato di TORINO								
04		5.444	189.202,47	7%	34,75			
08						175.399,16	7%	21,85
altri finanziamenti								
PUGLIA								
04		4.487	159.221,88	6%	35,49			
08						220.981,56	9%	49,25
altri finanziamenti								

ANNO 2011-MINISTERO GIUSTIZIA
TAB B.3

DA BILANCIO		Totale medio detenuti	DATI CONOSCO					
stanziam. Iniziale di competenza	stanziam. definitivo di competenza		totale stanziamento dati CONOSCO art.4	% su tot. Stanziam.	stanziam. per detenuto €	totale stanziamento dati CONOSCO art.8	% su tot. Stanziam.	stanziam. per detenuto €
p.g.								
SARDEGNA								
04	dispon.residua 10.411,60	2.040	98.166,40	4%	48,12			
08	dispon.residua 25.876,09					54.132,65	2%	26,54
altri finanziamenti								
SICILIA								
04		7.704	321.808,57	12%	41,77			
08						215.697,16	9%	28,00
altri finanziamenti								
TOSCANA								
04		4.283	170.884,31	6%	39,90			
08						198.750,66	8%	46,40
altri finanziamenti								
TRENTINO A.A. con VENETO								
04								
08								
UMBRIA								
04		1.701	64.587,90	2%	37,97			
08						73.669,05	3%	43,31
altri finanziamenti								
VALLE D'AOSTA con PIEMONTE								
04								
08								
VENETO		3.177	139.130,91	5%	43,79			
						107.711,82	4%	33,90
FRIULI V.GIULIA		841	26.971,44	1%	32,07			
						19.601,28	1%	23,31
TRENTINO A.A.		372	4.199,76	0%	11,29			
						10.219,51	0%	27,47
Tot.Provveditorato di PADOVA								
04		4.390	170.302,11	6%	38,79			
08						137.532,61	6%	31,33
		67.146						
04	Totale art.4	2.642.839,00	tot.pagato di cui pag. con residui	2.570.520,94		38,28	2.097.432,25	31,24
08	Totale art.8	2.426.855,00		-234.454,64			-60.576	
altri finanziamenti			pag. per competenza	2.336.066,30		34,79	2.036.856,42	30,33
			stanziam.di competenza	2.642.839,00		39,36	2.426.855,00	36,14
			impegni di competenza	2.600.015,60		38,72	2.279.219,73	33,94
			residui finali	312.343,16			245.232,14	
			economie tot.	2.124,24			158.261,10	



NUMERO DETENUTI

		T O T A L E												
		GEN.					italiani				stranieri			
		GEN.	U.	%	D.	%	TOT	%	U.	D.	TOT	%	U.	D.
ABRUZZO	1° S.	1595	1551	97%	44	3%	1196	75%	1161	35	399	25%	390	9
	2° S.	1965	1910	97%	55	3%	1518	77%	1.477	41	447	23%	433	14
	media	1780	1.731	97%	50	3%	1357	76%	1.319	38	423	24%	412	12
MOLISE	1° S.	381	381	100%	0	0%	305	80%	305	0	76	20%	76	0
	2° S.	421	421	100%	0	0%	335	80%	335	0	86	20%	86	0
	media	401	401	100%	0	0%	320	80%	320	0	81	20%	81	0
Prov. PESCARA	media	2.181	2.132	98%	50	2%	1.677	77%	1.639	38	504	23%	493	12
BASILICATA														
	1° S.	626	598	96%	28	4%	461	74%	442	19	165	26%	156	9
	2° S.	577	577	100%	0	0%	472	82%	472	0	105	18%	105	0
	media	602	588	98%	14	2%	467	78%	457	10	135	22%	131	5
CALABRIA														
	1° S.	2737	2684	98%	53	2%	1986	73%	1951	35	751	27%	733	18
	2° S.	2866	2822	98%	44	2%	2075	72%	2.046	29	791	28%	776	15
	media	2.802	2.753	98%	48,5	2%	2.031	72%	1.999	32	771	28%	755	17
CAMPANIA														
	1° S.	7683	7373	96%	310	4%	6695	87%	6451	244	988	13%	922	66
	2° S.	7594	7299	96%	295	4%	6593	87%	6.368	225	1001	13%	931	70
	media	7.639	7.336	96%	303	4%	6.644	87%	6.410	235	994,5	13%	927	68
EMILIA ROMAGNA														
	1° S.	4631	4470	97%	161	3%	2199	47%	2127	72	2432	53%	2343	89
	2° S.	4488	4329	96%	159	4%	2127	47%	2.065	62	2361	53%	2.264	97
	media	4.560	4.400	96%	160	4%	2.163	47%	2.096	67	2396,5	53%	2.304	93
FRIULI VEN. GIULIA con VENETO														
LAZIO														
	1° S.	5626	5192	92%	434	8%	3577	64%	3351	226	2049	36%	1841	208
	2° S.	5891	5459	93%	432	7%	3656	62%	3.446	210	2235	38%	2.013	222
	media	5.759	5.326	92%	433	8%	3.617	63%	3.399	218	2142	37%	1.927	215
LIGURIA														
	1° S.	1583	1500	95%	83	5%	724	46%	678	46	859	54%	822	37
	2° S.	1664	1578	95%	86	5%	745	45%	703	42	919	55%	875	44
	media	1.624	1.539	95%	84,5	5%	735	45%	691	44	889	55%	849	41
LOMBARDIA														
	1° S.	8664	8055	93%	609	7%	4749	55%	4461	288	3915	46%	3594	321
	2° S.	8829	8213	93%	616	7%	4926	56%	4.631	295	3903	44%	3.582	321
	media	8.747	8.134	93%	613	7%	4.838	55%	4.546	292	3909	45%	3.588	321
MARCHE														
	1° S.	1095	1067	97%	28	3%	637	58%	628	9	458	42%	439	19
	2° S.	1066	1033	97%	33	3%	623	58%	610	13	443	42%	423	20
	media	1.081	1.050	97%	30,5	3%	630	58%	619	11	450,5	42%	431	20
PIEMONTE														
	1° S.	4815	4661	97%	154	3%	2372	49%	2289	83	2443	51%	2372	71
	2° S.	4890	4760	97%	130	3%	2417	49%	2.351	66	2473	51%	2.409	64
	media	4.853	4.711	97%	142	3%	2394,5	49%	2.320	75	2458	51%	2.391	68
VALLE D'AOSTA														
	1° S.	260	260	100%	0	0%	100	38%	100	0	160	62%	160	0
	2° S.	242	242	100%	0	0%	80	33%	80	0	162	67%	162	0
	media	251	251	100%	0	0%	90	36%	90	0	161	64%	161	0
Prov. TORINO	media	5.104	4.962	97%	142	3%	2484,5	49%	2.410	75	2.619	51%	2.552	68
PUGLIA														
	1° S.	4216	4034	96%	182	4%	3441	82%	3309	132	775	18%	725	50
	2° S.	4188	3995	95%	193	5%	3437	82%	3.293	144	751	18%	702	49
	media	4.202	4.015	96%	188	4%	3.439	82%	3.301	138	763	18%	714	50
SARDEGNA														
	1° S.	2206	2159	98%	47	2%	1298	59%	1288	30	908	41%	891	17
	2° S.	2321	2272	98%	49	2%	1341	58%	1.308	33	980	42%	964	16
	media	2.264	2.216	98%	48	2%	1.320	58%	1.288	32	944	42%	928	17
SICILIA														
	1° S.	7739	7560	98%	179	2%	5723	74%	5598	125	2016	26%	1962	54
	2° S.	7581	7408	98%	173	2%	5672	75%	5.556	116	1909	25%	1.852	57
	media	7.660	7.484	98%	176	2%	5.698	74%	5.577	121	1962,5	26%	1.907	56



Handwritten signature or initials.

NUMERO DETENUTI

	NUMERO DETENUTI													
	T O T A L E					italiani				stranieri				
	GEN.	U.	%	D.	%	TOT	%	U.	D.	TOT	%	U.	D.	
TOSCANA														
1° S.	4217	4043	96%	174	4%	2129	50%	2031	98	2088	50%	2012	76	
2° S.	4344	4163	96%	181	4%	2160	50%	2.047	113	2184	50%	2.116	68	
media	4.281	4.103	96%	178	4%	2.145	50%	2.039	106	2136	50%	2.064	72	
TRENTINO A.A. con VENETO														
UMBRIA														
1° S.	1125	1062	94%	63	6%	640	57%	607	33	485	43%	455	30	
2° S.	1391	1315	95%	76	5%	739	53%	693	46	652	47%	622	30	
media	1.258	1.189	94%	69,5	6%	690	56%	650	40	568,5	45%	539	30	
VALLE D'AOSTA con PIEMONTE														
VENETO														
1° S.	3196	3016	94%	180	6%	1319	41%	1234	85	1877	59%	1782	95	
2° S.	3207	3019	94%	188	6%	1317	41%	1.227	90	1890	59%	1.792	98	
media	3.202	3.018	94%	184	6%	1318	41%	1.231	88	1.884	59%	1.787	97	
FRIULI V.GIULIA														
1° S.	863	835	97%	28	3%	328	38%	314	14	535	62%	521	14	
2° S.	864	846	98%	18	2%	337	39%	328	9	527	61%	518	9	
media	864	841	97%	23	3%	333	39%	321	12	531	61%	520	12	
TRENTINO A.A.														
1° S.	372	350	94%	22	6%	142	38%	132	10	230	62%	218	12	
2° S.	402	379	94%	23	6%	154	38%	139	15	248	62%	240	8	
media	387	365	94%	23	6%	148	38%	136	13	239	62%	229	10	
Provv. PADOVA														
media	4.452	4.223	95%	230	5%	1.799	40%	1.687	112	2.654	60%	2.536	118	
Totale medio														
	64.211	61.446	96%	2.765	4%	40.373	63%	38.806	1.567	23838	37%	22.640	1.199	




[Handwritten signature]


ANNO 2010-MINISTERO GIUSTIZIA - ELAB. DATI D.A.P.

TAB. A.2

		NUMERO DETENUTI												
		T O T A L E				Italiani				stranieri				
		GEN.	U.	%	D.	%	TOT	%	U.	D.	TOT	%	U.	D.
ABRUZZO	1° S.	1960	1886	96%	74	4%	1531	78%	1480	51	429	22%	406	23
	2° S.	1965	1902	97%	63	3%	1558	79%	1.513	45	407	21%	389	18
	media	1.963	1.894	97%	69	3%	1544,5	79%	1.497	48	418	21%	398	21
MOLISE	1° S.	440	440	100%	0	0%	361	82%	361	0	79	18%	79	0
	2° S.	476	476	100%	0	0%	385	81%	385	0	91	19%	91	0
	media	458	458	100%	0	0%	373	81%	373	0	85	19%	85	0
Provv. PESCARA	media	2.421	2.352	97%	69	3%	1917,5	79%	1.870	48	503	21%	483	21
BASILICATA														
	1° S.	544	530	97%	14	3%	463	85%	452	11	81	15%	78	3
	2° S.	615	579	94%	36	6%	532	87%	502	30	83	13%	77	6
	media	580	555	96%	25	4%	498	86%	477	21	82	14%	78	5
CALABRIA														
	1° S.	3068	3018	98%	50	2%	2283	74%	2231	32	805	26%	787	18
	2° S.	3309	3244	98%	65	2%	2447	74%	2.401	46	862	26%	843	19
	media	3.189	3.131	98%	57,5	2%	2.355	74%	2.316	39	833,5	26%	815	19
CAMPANIA														
	1° S.	8039	7729	96%	310	4%	7067	88%	6827	240	972	12%	902	70
	2° S.	7610	7326	96%	284	4%	6664	88%	6.443	221	946	12%	883	63
	media	7.825	7.528	96%	297	4%	6.866	88%	6.635	231	959	12%	893	67
EMILIA ROMAGNA														
	1° S.	4535	4376	96%	159	4%	2159	48%	2088	71	2376	52%	2288	88
	2° S.	4373	4235	97%	138	3%	2082	48%	2.018	64	2291	52%	2.217	74
	media	4.454	4.306	97%	149	3%	2.121	48%	2.053	68	2333,5	52%	2.253	81
FRILUI VEN. GIULIA con VENETO														
LAZIO														
	1° S.	6265	5805	93%	460	7%	3918	63%	3671	247	2347	37%	2134	213
	2° S.	6367	5931	93%	436	7%	3852	60%	3626	226	2515	40%	2.305	210
	media	6.316	5.868	93%	448	7%	3.885	62%	3.649	237	2431	38%	2.220	212
LIGURIA														
	1° S.	1748	1665	95%	83	5%	803	46%	759	44	945	54%	906	39
	2° S.	1675	1595	96%	80	5%	737	44%	700	37	938	56%	895	43
	media	1.712	1.630	95%	81,5	5%	770	45%	730	41	941,5	55%	901	41
LOMBARDIA														
	1° S.	9094	8476	93%	618	7%	5014	55%	4721	293	4080	45%	3755	325
	2° S.	9471	8831	93%	640	7%	5334	56%	5.031	303	4137	44%	3.800	337
	media	9.283	8.654	93%	629	7%	5.174	56%	4.876	298	4.109	44%	3.778	331
MARCHE														
	1° S.	1086	1048	97%	38	3%	633	58%	612	21	453	42%	436	17
	2° S.	1147	1117	97%	30	3%	659	57%	646	13	488	43%	471	17
	media	1.117	1.083	97%	34	3%	646	58%	629	17	471	42%	454	17
PIEMONTE														
	1° S.	5181	5016	97%	165	3%	2654	51%	2571	83	2527	49%	2445	82
	2° S.	5196	5036	97%	160	3%	2636	51%	2.558	78	2560	49%	2.478	82
	media	5.189	5.026	97%	163	3%	2645	51%	2.566	81	2.544	49%	2.462	82
VALLE D'AOSTA														
	1° S.	272	272	100%	0	0%	81	30%	81	0	191	70%	191	0
	2° S.	279	279	100%	0	0%	80	29%	80	0	199	71%	199	0
	media	276	276	100%	0	0%	80,5	29%	81	0	195	71%	195	0
Provv. TORINO	media	5.464	5.302	97%	163	3%	2725,5	50%	2.645	81	2.739	50%	2.657	82
PUGLIA														
	1° S.	4601	4373	95%	228	5%	3747	81%	3582	165	854	19%	791	63
	2° S.	4755	4527	95%	228	5%	3839	81%	3.663	176	916	19%	864	52
	media	4.678	4.450	95%	228	5%	3.793	81%	3.623	171	885	19%	828	58
SARDEGNA														
	1° S.	2328	2275	98%	53	2%	1289	55%	1251	38	1039	45%	1024	15
	2° S.	2217	2158	97%	59	3%	1251	56%	1.214	37	966	44%	944	22
	media	2.273	2.217	98%	56	2%	1.270	56%	1.233	38	1.003	44%	984	19
SICILIA														
	1° S.	8207	8005	98%	202	2%	6224	76%	6092	132	1983	24%	1913	70
	2° S.	7812	7614	97%	198	3%	5957	76%	5.827	130	1855	24%	1.787	68
	media	8.010	7.810	98%	200	2%	6.091	76%	5.960	131	1919	24%	1.850	69
TOSCANA														
	1° S.	4550	4356	96%	194	4%	2251	49%	2136	115	2299	51%	2220	79
	2° S.	4516	4326	96%	190	4%	2263	50%	2.155	108	2253	50%	2.171	82
	media	4.533	4.341	96%	192	4%	2.257	50%	2.146	112	2276	50%	2.196	81



	NUMERO DETENUTI												
	T O T A L E				Italiani				stranieri				
	GEN.	U.	%	D.	%	TOT	%	U.	D.	TOT	%	U.	D.
TRENTINO A.A. con VENETO													
UMBRIA													
1° S.	1695	1612	95%	83	5%	894	53%	843	51	801	47%	769	32
2° S.	1668	1583	95%	85	5%	903	54%	851	52	765	46%	732	33
media	1.682	1.598	95%	84	5%	899	53%	847	52	783	47%	751	33
VALLE D'AOSTA con PIEMONTE													
VENETO													
1° S.	3362	3138	93%	224	7%	1437	43%	1331	106	1925	57%	1807	118
2° S.	3255	3072	94%	183	6%	1355	42%	1.273	82	1900	58%	1.799	101
media	3.309	3.105	94%	204	6%	1396	42%	1.302	94	1.913	58%	1.803	110
FRIULI V.GIULIA													
1° S.	877	850	97%	27	3%	356	41%	344	12	521	59%	506	15
2° S.	850	817	96%	33	4%	334	39%	313	21	516	61%	504	12
media	864	834	97%	30	3%	345	40%	329	17	518,5	60%	505	14
TRENTINO A.A.													
1° S.	406	385	95%	21	5%	147	36%	136	11	259	64%	249	10
2° S.	405	383	95%	22	5%	139	34%	127	12	266	66%	256	10
media	406	384	95%	22	5%	143	35%	132	12	262,5	65%	253	10
Provv. PADOVA													
media	4.578	4.323	94%	255	6%	1.884	41%	1.762	122	2.694	59%	2.561	133
	68.110	65.143	96%	2.967	4%	43.150	63%	41.448	1.702	24.960	37%	23.696	1.265



ANNO 2011-MINISTERO GIUSTIZIA - ELAB. DATI D.A.P. TAB. A.3

		NUMERO DETENUTI												
		T O T A L E				italiani				stranieri				
		GEN.	U.	%	D.	%	TOT	%	U.	D.	TOT	%	U.	D.
ABRUZZO	1° S.	1963	1885	96%	78	4%	1593	81%	1529	64	370	19%	356	14
	2° S.	2006	1942	97%	64	3%	1634	81%	1.587	47	372	18%	355	17
	media	1.985	1.914	96%	71	4%	1613,5	81%	1.558	56	371	19%	356	16
MOLISE	1° S.	508	508	100%	0	0%	436	86%	436	0	72	14%	72	0
	2° S.	520	520	100%	0	0%	455	88%	455	0	65	13%	65	0
	media	514	514	100%	0	0%	445,5	87%	446	0	68,5	13%	69	0
Provv. PESCARA	media	2.499	2.428	97%	71	3%	2059	82%	2.004	56	439,5	18%	424	16
BASILICATA														
	1° S.	511	494	97%	17	3%	438	86%	426	12	73	14%	68	5
	2° S.	472	456	97%	16	3%	417	88%	404	13	55	12%	52	3
	media	492	475	97%	16,5	3%	428	87%	415	13	64	13%	60	4
CALABRIA														
	1° S.	3064	3009	98%	55	2%	2422	79%	2385	37	642	21%	624	18
	2° S.	3043	2984	98%	59	2%	2439	80%	2.395	44	604	20%	589	15
	media	3.054	2.997	98%	57	2%	2.431	80%	2.390	41	623	20%	607	17
CAMPANIA														
	1° S.	8061	7709	96%	352	4%	7082	88%	6790	292	979	12%	919	60
	2° S.	7922	7609	96%	313	4%	6932	88%	6.687	245	990	12%	922	68
	media	7.992	7.659	96%	333	4%	7.007	88%	6.739	269	985	12%	921	64
EMILIA ROMAGNA														
	1° S.	4061	3921	97%	140	3%	1979	49%	1912	67	2082	51%	2009	73
	2° S.	4000	3855	96%	145	4%	1935	48%	1.868	67	2065	52%	1.987	78
	media	4.031	3.888	96%	143	4%	1.957	49%	1.890	67	2.074	51%	1.998	76
FRIULI VEN. GIULIA con VENETO														
LAZIO														
	1° S.	6591	6131	93%	460	7%	4026	61%	3783	243	2565	39%	2348	217
	2° S.	6716	6304	94%	412	6%	4055	60%	3.837	218	2661	40%	2.467	194
	media	6.654	6.218	93%	436	7%	4.041	61%	3.810	231	2613	39%	2.408	206
LIGURIA														
	1° S.	1738	1666	96%	72	4%	754	43%	722	32	984	57%	944	40
	2° S.	1807	1722	95%	85	5%	784	43%	743	41	1023	57%	979	44
	media	1.773	1.694	96%	79	4%	769	43%	733	37	1.004	57%	962	42
LOMBARDIA														
	1° S.	9503	8926	94%	577	6%	5420	57%	5127	293	4083	43%	3799	284
	2° S.	9360	8766	94%	594	6%	5280	56%	5.004	276	4080	44%	3.762	318
	media	9.432	8.846	94%	586	6%	5.350	57%	5.066	285	4.082	43%	3.781	301
MARCHE														
	1° S.	1175	1138	97%	37	3%	685	58%	665	20	490	42%	473	17
	2° S.	1173	1139	97%	34	3%	667	57%	647	20	506	43%	492	14
	media	1.174	1.139	97%	36	3%	676	58%	656	20	498	42%	483	16
PIEMONTE														
	1° S.	5228	5075	97%	153	3%	2651	51%	2576	75	2577	49%	2499	78
	2° S.	5120	4962	97%	158	3%	2518	49%	2.442	76	2602	51%	2.520	82
	media	5.174	5.019	97%	156	3%	2584,5	50%	2.509	76	2.590	50%	2.510	80
VALLE D'AOSTA														
	1° S.	258	258	100%	0	0%	84	33%	84	0	174	67%	174	0
	2° S.	282	282	100%	0	0%	79	28%	79	0	203	72%	203	0
	media	270	270	100%	0	0%	82	30%	82	0	189	70%	189	0
Provv. TORINO	media	5.444	5.289	97%	156	3%	2666	49%	2.591	76	2.778	51%	2.698	80
PUGLIA														
	1° S.	4488	4265	96%	221	5%	3624	81%	3455	169	862	19%	810	52
	2° S.	4488	4274	95%	214	5%	3602	80%	3.431	171	886	20%	843	43
	media	4.487	4.270	95%	218	5%	3.613	81%	3.443	170	874	19%	827	48
SARDEGNA														
	1° S.	1921	1870	97%	51	3%	1145	60%	1116	29	776	40%	754	22
	2° S.	2160	2102	97%	58	3%	1206	56%	1.177	29	954	44%	925	29
	media	2.041	1.986	97%	55	3%	1.176	58%	1.147	29	865	42%	840	26
SICILIA														
	1° S.	7886	7677	97%	209	3%	5979	76%	5837	142	1907	24%	1840	67
	2° S.	7521	7325	97%	196	3%	5897	78%	5.762	135	1624	22%	1.563	61
	media	7.704	7.501	97%	203	3%	5.938	77%	5.800	139	1.766	23%	1.702	64
TOSCANA														
	1° S.	4324	4138	96%	186	4%	2125	49%	2022	103	2199	51%	2116	83
	2° S.	4242	4059	96%	183	4%	2112	50%	1.998	114	2130	50%	2.061	69
	media	4.283	4.099	96%	185	4%	2.119	49%	2.010	109	2.165	51%	2.089	76



ANNO 2011-MINISTERO GIUSTIZIA - ELAB. DATI D.A.P. TAB. A.3

	NUMERO DETENUTI												
	TOTALE					italiani				stranieri			
	GEN.	U.	%	D.	%	TOT	%	U.	D.	TOT	%	U.	D.
TRENTINO A.A.													
con VENETO													
UMBRIA													
1° S.	1722	1634	95%	88	5%	952	55%	905	47	770	46%	729	41
2° S.	1679	1607	96%	72	4%	964	57%	921	43	715	43%	686	29
media	1.701	1.621	96%	80	5%	958	56%	913	45	743	44%	708	35
VALLE D'AOSTA con PIEMONTE													
VENETO													
1° S.	3199	3031	95%	168	5%	1315	41%	1228	87	1884	59%	1803	81
2° S.	3156	2996	95%	160	5%	1300	41%	1.226	74	1856	59%	1.770	86
media	3.178	3.014	95%	164	5%	1307,5	41%	1.227	81	1.870	59%	1.787	84
FRIULI V.GIULIA													
1° S.	828	793	96%	35	4%	324	39%	302	22	504	61%	491	13
2° S.	854	824	96%	30	4%	336	39%	320	16	518	61%	504	14
media	841	809	96%	33	4%	330	39%	311	19	511	61%	498	14
TRENTINO A.A.													
1° S.	367	353	96%	14	4%	128	35%	120	8	239	65%	233	6
2° S.	376	361	96%	15	4%	111	30%	103	8	265	70%	258	7
media	372	357	96%	15	4%	120	32%	112	8	252	68%	246	7
Provv. PADOVA													
media	4.390	4.179	95%	211	5%	1.757	40%	1.650	108	2.633	60%	2.530	104
	67.146	64.285	96%	2.861	4%	42.943	64%	41.253	1.690	24203	36%	23.032	1.171

